

SOCIETAS HERPETOLOGICA ITALICA
Commissione Conservazione

**La legislazione nazionale e internazionale in materia di
conservazione degli Anfibi e Rettili e dei loro habitat:
raccolta delle normative riguardanti
l' Erpetofauna italiana e fonti di riferimento.**

Aggiornamento al 31.12.1997



HERP.LEX.98

Indice

Premessa

Organigramma Commissione Conservazione

Linee guida per le reintroduzioni, i ripopolamenti e le introduzioni di Anfibi e Rettili

Risoluzione CE n. 78(22) 1979 relativa agli Anfibi e Rettili minacciati in Europa.

Convenzioni internazionali

Convenzione di Washington (C.I.T.E.S.) "sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione". Washington 30.04.1973.

- Regolamento CEE n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982. Italia¹ 19.12.1975 n. 874 (G.U. n. 49 del 24.2.1976), n. 150 del 7.2.1992; n. 59 del 13.3.1993.
- Regolamento (CE) n. 558/95 della Commissione, del 10 marzo 1995, che modifica il regolamento (CEE) N. 3626/82 del Consiglio ...
- Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna ...
- Regolamento (CE) n. 2551/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche.

Convenzione di Berna "per la conservazione della fauna e flora selvatica europea e dei loro habitat naturali". Consiglio d'Europa. Berna, 19 settembre 1979.

- Ratifica italiana con Legge 5 agosto 1981, n. 503 (G.U. n. 250 del 11.9.1981)

Direttiva Habitat "sulla conservazione degli habitat naturali e della fauna e flora selvatiche", Consiglio CEE 92/43 del 21 maggio 1992 (G.U. CEE n. L206/7 del 25.07.1992)

- D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, "Regolamento recante attuazione ..." (Suppl. G.U. n. 219/L del 23.10.1997).

Legge "Animali Pericolosi"

- Decreto M. 19 aprile 1996 "Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione" (G.U. n. 232 del 3.10.1996).

Leggi Regionali

• LOMBARDIA

Legge Regionale n. 33 del 27.07.1977 "Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica"

• PIEMONTE

Legge Regionale n. 32 del 2.11.1982 "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale"

Legge Regionale n. 29 del 21.06.1984 "... integrazioni e modifiche alla L.R. 32/1982 ..."

- **VALLE D'AOSTA**

Legge Regionale n. 22 del 1.04.1987 "Norme per la tutela dei rettili e anfibi"

- **LIGURIA**

Legge Regionale n. 14 del 3.4.1990 "Norme per la tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico ..."

Legge Regionale n. 4 del 22.01.1992 "Tutela della fauna minore"

Legge Regionale n. 36 del 15.12.1992 "Modifica ed integrazione alla legge regionale 22 gennaio 1992 n. 4 ..."

- **PROV. AUTONOMA DI TRENTO**

Legge Provinciale n. 16 del 25.07.1973 "Norme per la tutela di alcune specie della fauna minore"

- **PROV. AUTONOMA DI BOLZANO**

Legge Provinciale n. 27 del 13.08.1973 "Norme per la Protezione della Fauna"

- **VENETO**

Legge Regionale n. 53 del 15.11.1974 "Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora e disciplina della raccolta dei funghi"

Delibera del Sindaco e Giunta Municipale del Comune di Asiago (Vicenza), 1992, Regolamento di Polizia Rurale, art. 54 bis.

- **FRIULI VENEZIA GIULIA**

Legge Regionale n. 34 del 3.06.1981 "Norme per la Tutela della Natura ...".

- **EMILIA ROMAGNA**

Legge Regionale n. 25 del 6.08.1979 "Protezione e incremento della fauna ittica. Organizzazione delle acque interne ai fini della pesca. Norme per l'esercizio della pesca nell'Emilia Romagna".

- **TOSCANA**

Legge Regionale n. 82 del 8.11.1982 "Normativa per disciplinare la raccolta dei prodotti del sottobosco e per la salvaguardia dell'ambiente naturale"

- **MARCHE**

Proposta di Legge Regionale n. 353/1993 "Tutela della fauna minore nella Regione Marche"

- **ABRUZZO**

Legge Regionale n. 50 del 7.9.1993 "Primi interventi per la difesa della biodiversità nella Regione Abruzzo: tutela della fauna cosiddetta minore".

Delibera Regionale n. 5468 del 10.11.1995 "Modalità per l'applicazione delle sanzioni contenute nella L.R. n. 50 del 7.9.1993, in materia di tutela della fauna cosiddetta minore".

- **MOLISE**

Legge Regionale n. 28 del 6.9.1996 "Tutela di alcune specie di fauna minore".

- **LAZIO**

Legge Regionale n. 364 del 4.06.1987 "Tutela di alcune specie della fauna minore"

- **CALABRIA**

Legge Regionale n. 27 del 11.7.1986 "Norme per l'organizzazione del territorio ai fini della protezione della fauna e per la disciplina dell'attività venatoria nella Regione Calabria".

- **SICILIA**

Legge Regionale n. 37 del 30.03.1981 "... normativa venatoria regionale ...".

- **SARDEGNA**

Legge Regionale n. 32 del 28.04.1978 "Sulla protezione della fauna e sull'esercizio della caccia in Sardegna".

Calendario Venatorio della Regione Sardegna (a partire dal 1982-1983).

Altre Normative

Decreto Min. 21 settembre 1984 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei territori costieri, dei territori contermini ai laghi, dei fiumi, dei torrenti, dei corsi d'acqua, delle montagne, dei ghiacciai, dei circhi glaciali, dei parchi, delle riserve, dei boschi, delle foreste, delle aree assegnate alle Università agrarie e delle zone gravate da usi civici". (G.U. n. 265 del 26.9.1984).

- Codice Penale, "Contravvenzioni di polizia", Articolo 727 : "Maltrattamento di animali".
- Legge n. 473 del 22 novembre 1993 "Nuove norme contro il maltrattamento degli animali.
- Decreto Legisl. 27 gennaio 1992 n. 116 "Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici" (Suppl. G.U. n. 40 del 18.2.1992).
- Legge 12 ottobre 1993 n. 413 "Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale"

IUCN Red-List Categories

- IUCN Species Survival Commission, 1994 – IUCN Red List Categories.

Premessa

Seppure senza uniformità e chiarezza, negli ultimi anni diverse Regioni Italiane hanno promulgato apposite normative per la protezione dell'erpetofauna: Prov.Autonoma di Bolzano (L.Prov.le n. 27 del 13.8.1973), Calabria (L.R. n. 27 del 11.7.1986), Valle d'Aosta (L.R. n. 22 dell'1.4.1987), Lazio (L.R. n. 364 del 4.6.1987), Liguria (L.R. n. 4 del 22.1.1992), Abruzzo (L.R. n.50 del 7.9.1993), mentre altre hanno garantito comunque forme di protezione ad alcuni Anfibi (Lombardia, Piemonte, Veneto, Prov. di Trento, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna) o di Rettili (Sardegna). A queste norme si aggiungono e si collegano quelle, poche per la verità, con valenza nazionale e alcune convenzioni internazionali già ratificate dall'Italia.

In attesa di una revisione generale finalizzata alla promulgazione di una normativa nazionale per la protezione di tutta l'erpetofauna autoctona e delle località individuate per la loro rilevanza erpetologica locale, regionale e nazionale, la Commissione Conservazione della SOCIETAS HERPETOLOGICA ITALICA ha voluto riunire in questo pratico *vademecum* i diversi regolamenti a valenza nazionale o internazionale in materia di conservazione degli Anfibi e Rettili e dei loro habitat.

Le diverse normative sono presentate in forma completa o sintetica (quando la parte relativa all'erpetofauna è molto parziale); per alcune di esse si ripropongono le note critiche e/o interpretative riportate sulla rivista "Fauna" dell'Ente Nazionale Protezione Animali (Aa.Vv., 1992,1993), da Silvio Bruno (nel suo articolo "Legislazione erpetologica" del 1992), sulla Rivista "Panda" del WWF Italia e su "Leggi d'Italia" della De Agostini Giuridica.

Il presente lavoro è aggiornato al 31.12.1997 e può risultare incompleto per quanto riguarda alcune normative locali e regionali; per questo si invitano i Soci della S.H.I., e quanti lo leggeranno e lo utilizzeranno, a comunicare alla Commissione Conservazione tutte le possibili integrazioni per le prossime edizioni.

Commissione Conservazione
SOCIETAS HERPETOLOGICA ITALICA
Organigramma 1997 – 1998

Coordinamento:

Vincenzo Ferri
Via San Bassiano 6
26841 Casalpusterlengo (LO)
tel. 0347.7923981 fax 02/40308621
E-mail: vincenf@tin.it

Membri:

Franco Andreone
Museo Reg.le di Scienze Naturali
Via Giolitti, 36
I-10123 TORINO
tel. 011.4323057 fax 011/4323331
E-mail: frand@tin.it

Sebastiano Salvidio
Ist. di Zoologia Univ. di Genova
Via Balbi, 5
I-16126 GENOVA
tel. 010/2099379 fax 010/2099323
E-mail: zoologia@igecuniv.cisi.unige.it

Carlo Scoccianti
Lungarno Colombo, 44
I-50136 FIRENZE
tel./fax 055/679368

Giovanni Scillitani
Dip. di Zoologia Univ. di Bari
Via E. Orabona, 4
I-70125 BARI
tel. 080/5443360 fax 0881/663972
E-mail: g.scillitani@biologia.uniba.it

SOCIETAS HERPETOLOGICA ITALICA

Commissione Conservazione

Linee guida per le reintroduzioni, i ripopolamenti e le introduzioni di Anfibi e Rettili.

Questo documento è la revisione in chiave erpetologica (effettuata dalla Commissione Conservazione S.H.I.) di quello elaborato e reso operativo in occasione del III Convegno Nazionale dei Biologi della Selvaggina (Bologna, 9-11 Febbraio 1995).

La *Societas Herpetologica Italica* si è attivata per la sua diffusione e costituirà punto di riferimento ed organo consultivo nelle problematiche relative alla sua applicazione.

Premessa

La fauna italiana, nella sua attuale configurazione, anche per quanto concerne gli Anfibi e i Rettili, è in parte il risultato di trasformazioni storiche e recenti di origine antropica. A fianco di azioni indirette, quali i mutamenti ambientali, o dirette, di eliminazione, numerosi interventi di immissione hanno rappresentato, e tuttora rappresentano, un fattore di notevole influenza sulle zoocenosi. Una corretta politica di conservazione dovrebbe tendere ad evitare o ridurre il più possibile gli interventi dell'uomo sulla composizione e struttura delle comunità animali. Infatti, introduzioni, reintroduzioni e ripopolamenti, che caratterizzano in maniera consistente anche l'attuale gestione faunistica del nostro paese, pongono rilevanti problemi di natura biologica, conservazionistica e gestionale le cui cause vanno ricercate principalmente nei seguenti fattori:

- inadeguatezza del quadro normativo che non definisce modalità e limiti delle diverse tipologie degli interventi di immissione in maniera completa ed univoca;
- mancanza, nella grande maggioranza dei casi, di una seria progettazione di tali interventi, ovvero la loro pianificazione ed attuazione da parte di operatori spesso privi di una adeguata professionalità;
- progettazione e realizzazione degli interventi senza un'analisi del rapporto costi-benefici, a fronte di una limitatezza delle risorse complessivamente disponibili per la conservazione della fauna;
- assenza di un organismo formalmente delegato ad esprimere pareri in merito all'opportunità, alla congruità ed alla priorità degli interventi, nel contesto nazionale ed internazionale.

Da un'analisi critica di tale situazione nasce il presente documento che si propone di fornire le linee guida per una corretta pianificazione e realizzazione degli interventi di immissione faunistica. La sua elaborazione è stata condotta anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Unione Mondiale per la Conservazione della Natura (I.U.C.N.)

Definizioni

Entità faunistica autoctona o indigena: *taxon*, a livello di specie o sottospecie, naturalmente presente in una determinata area nella quale si è originato o è giunto senza l'intervento diretto (intenzionale o accidentale) dell'uomo.

Entità faunistica alloctona o esotica: *taxon* che non appartiene alla fauna originaria di una determinata area, ma che vi è giunto per l'intervento (intenzionale o accidentale) dell'uomo.

Entità faunistica naturalizzata: *taxon* alloctono per una determinata area ove è rappresentato da una o più popolazioni che si autosostengono.

Entità faunistica acclimata: *taxon* alloctono per una determinata area ove è rappresentato da una o più popolazioni non naturalizzate.

Immissione: trasferimento o rilascio, intenzionale o accidentale, di una entità faunistica. Un'immissione intenzionale viene indicata con il termine traslocazione.

Reintroduzione: traslocazione finalizzata a ristabilire una popolazione di una determinata entità faunistica in una parte del suo areale di documentata presenza naturale in tempi storici nella quale risulti estinta.

Ripopolamento: traslocazione di individui appartenenti ad una entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio.

Introduzione: traslocazione di una entità faunistica in un'area posta al di fuori del suo areale di documentata presenza naturale in tempi storici.

Reintroduzioni

La ricostituzione delle zoocenosi naturali alterate rappresenta uno degli scopi della conservazione. Le reintroduzioni possono costituire un efficace strumento in questo contesto.

Le reintroduzioni si prefiggono di ricostruire una popolazione vitale, in condizioni naturali, di un *taxon* localmente estinto, con le seguenti motivazioni:

- mantenimento della biodiversità attraverso la conservazione dei taxa minacciati;
- ricostruzione della complessità e della funzionalità dei sistemi naturali come elemento in grado di favorire la loro stabilità;
- sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti dei problemi della conservazione;
- miglioramento della qualità della vita umana sotto il profilo estetico e culturale;
- possibilità di fruizione economica diretta o indiretta;
- miglioramento delle conoscenze scientifiche.

Tali interventi, se condotti senza adeguate basi scientifiche ed una specifica programmazione, possono tuttavia determinare i seguenti effetti negativi:

- introduzione di fattori di disequilibrio nella struttura e nella funzionalità delle zoocenosi;
- danni alle fitocenosi naturali e artificiali;
- inquinamento genetico e/o culturale delle forme autoctone conspecifiche in seguito ad espansione delle popolazioni reintrodotte, con possibile perdita di caratteri adattivi relativi a determinate realtà ambientali;
- diffusione di agenti patogeni responsabili di epidemie e zoonosi.

La realizzazione di programmi di reintroduzione non può dunque prescindere dall'applicazione di un protocollo organizzato in una successione logico-temporale, che viene esposta in appendice. I diversi punti di tale protocollo potranno essere sviluppati in maniera più o meno estesa ed approfondita in relazione alle caratteristiche del *taxon* oggetto della reintroduzione.

Ripopolamenti

I ripopolamenti, intesi come potenziamento delle popolazioni naturali con individui provenienti da allevamento, rappresentano una pratica che può determinare diversi effetti negativi, se svolta senza rispettare i più elementari principi di conservazione faunistica:

- danni alle fitocenosi naturali e artificiali;
- introduzione di fattori di disequilibrio nella struttura e nella funzionalità delle zoocenosi;
- inquinamento genetico e/o culturale delle forme autoctone conspecifiche, con possibile perdita di caratteri adattivi relativi a determinate realtà ambientali;
- diffusione di agenti patogeni responsabili di epidemie e zoonosi;

fallimentare rapporto costi benefici sotto il profilo economico, e conseguente sottrazione di risorse per più appropriati interventi di conservazione e miglioramento delle risorse faunistiche e dell'ambiente;

Il ripopolamento può essere considerato uno strumento di conservazione e di gestione accettabile solo qualora:

- venga concepito come una misura di emergenza;
- siano state individuate e rimosse eventuali cause primarie o concause responsabili della contrazione della popolazione (sovrasfruttamento, modificazioni ambientali, ecc.);
- non esista la possibilità di una ripresa naturale della popolazione a causa di condizionamenti demografici e/o genetici.

Nel caso sussistano le condizioni sopra elencate, anche il ripopolamento deve comunque soggiacere ad una corretta pianificazione condotta secondo protocolli analoghi a quelli indicati per le reintroduzioni. In particolare deve essere assolutamente garantita, per i soggetti da immettere:

- l'identità tassonomica con la popolazione presente;
- l'idoneità eco-etologica rispetto alla realtà ambientale e faunistica dell'area di immissione;
- l'idoneità sanitaria.

A fronte di un auspicabile uso del ripopolamento esclusivamente nell'accettazione sopra definita, si deve constatare allo stato attuale, in Italia, per quanto riguarda specialmente la fauna omeoterma, una situazione di fatto che deve questo intervento estremamente diffuso e caratterizzato, nella maggior parte dei casi, da una prassi biologicamente e tecnicamente criticabile, ma sostenuta da forti motivazioni di carattere economico.

Introduzioni

Le introduzioni risultano un'azione generalmente criticabile e da evitarsi in quanto, oltre ad alterare il profilo zoogeografico originario di una determinata area, possono determinare i seguenti effetti negativi:

- interferenze con le componenti fisiche, floristiche e vegetazionali dell'ecosistema;
- alterazione dei rapporti interspecifici tra i diversi componenti della zoocenosi (predazione, competizione) e inquinamento genetico;
- diffusione di agenti patogeni responsabili di epidemie e zoonosi.

Gli interventi di introduzione possono risultare accettabili solo in casi eccezionali:

quando perseguono fini di conservazione con l'obiettivo di costituire una nuova popolazione in un appropriato contesto geografico ed ecologico, quale estrema azione possibile per evitare l'estinzione del *taxon* in oggetto. Tali condizioni si realizzano nel caso in cui:

il *taxon* è rappresentato da popolazioni per le quali il rischio di estinzione globale a breve termine è particolarmente elevato;

l'ambiente dell'areale originario risulta a tal punto alterato da non consentire un recupero delle condizioni ecologiche pregresse e, conseguentemente, una reintroduzione;

2. quando un nucleo consistente di esemplari di una specie alloctona (p.e. *Trachemys scripta* e *Testudo hermanni boettgeri*) o di una specie che pur appartenendo alla fauna originaria ha subito una consistente alterazione del patrimonio genetico in conseguenza di incroci tra popolazioni diverse (*Testudo h. hermanni*) deve essere mantenuta in aree seminaturali, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- l'area di introduzione è completamente circoscritta o facilmente delimitabile per evitare spostamenti incontrollabili degli esemplari;
 - l'area di introduzione, pur rispettando le necessità d'habitat, termiche e trofiche, non è compresa nell'areale attuale o storico della specie.

Nel caso in cui, dopo una attenta analisi critica delle motivazioni e dei limiti sopra elencati, si decida di attuare un'introduzione, sarà necessario attenersi a protocolli relativi allo studio di fattibilità e alla progettazione, analoghi a quelli indicati per le reintroduzioni, riportati in appendice.

Immissioni

In passato molte immissioni faunistiche sono state causate dal trasporto involontario da parte dell'uomo, o dalla fuga di animali in cattività. A immissioni accidentali sono dovute molte delle introduzioni di specie esotiche di Uccelli e Mammiferi nel nostro Paese. Per quanto riguarda gli Anfibi e i Rettili gli esempi sono, fortunatamente, limitati e riguardano soprattutto *Rana catesbeiana* e *Tarentola mauritanica*.

Nel caso di future immissioni accidentali, di specie autoctone, andranno valutati i rischi di inquinamento genetico, di impatto sulle varie componenti delle biocenosi, e sulle attività umane di interesse economico. Sulla base di tali valutazioni verranno quindi eventualmente definiti, da parte degli organismi territorialmente competenti, interventi volti a limitare l'impatto derivante dall'immissione.

Nel caso di future introduzioni accidentali va prevista l'attuazione di interventi di eradicazione a cura degli organismi territorialmente competenti.

Al fine di limitare il rischio di immissioni accidentali di specie alloctone mantenute in cattività, è necessario che le condizioni di detenzione siano tali, per localizzazione e struttura dell'area di stabulazione, da permettere l'eventuale rimozione della totalità degli individui.

Per le popolazioni naturalizzate o in via di naturalizzazione, va previsto un accurato monitoraggio del relativo status, nonché un'analisi critica dell'impatto esercitato sulle biocenosi e dei problemi comunque posti dalla loro presenza. Ciò al fine di definire interventi volti, di caso in caso, alla eradicazione, al contenimento nell'areale occupato, ovvero anche ad un eventuale ampliamento della distribuzione esclusivamente qualora sussistano le condizioni previste per l'introduzione a fini di conservazione.

Tali considerazioni valgono anche per i casi di immissione volontaria, ma che esulano da una corretta pianificazione o che sono condotti sulla base di motivazioni non valide, ovvero di introduzione indiretta determinata dall'espansione spontanea di un *taxon* a seguito di modificazioni ambientali causate dall'azione dell'uomo.

Strumenti Normativi ed Autorità per l'avallo dei Progetti

Le linee guida di carattere biologico e tecnico esposte nel presente documento potranno trovare concreta applicazione nella prassi gestionale solo qualora si realizzino due condizioni:

1. revisione ed adeguamento del quadro normativo di settore;
2. individuazione di un organismo nazionale per la valutazione e l'approvazione dei progetti relativamente alla fase dello studio di fattibilità ed eventualmente anche della progettazione.

Il recente Decreto Legge n. 357 del 8.9.1997, seppure nella specificità delle sue competenze territoriali e faunistiche, potrebbe sopperire in parte a queste necessità.

Appendice

Protocollo di attività per la pianificazione e la realizzazione degli interventi di reintroduzione

1) Studio di fattibilità

Valutazione, attraverso l'analisi critica di tutti gli elementi necessari, dell'opportunità e della possibilità di realizzare il progetto di reintroduzione:

- a) esposizione critica delle motivazioni dell'intervento;
- b) inquadramento dell'intervento nelle strategie di conservazione locali, nazionali ed internazionali;
- c) valutazione dello status legale del *taxon* in oggetto;
- d) indagine storica finalizzata alla definizione dei seguenti parametri relativi all'entità faunistica oggetto dell'intervento:
 - e) posizione sistematico-tassonomica dell'entità faunistica originariamente presente;
 - f) distribuzione pregressa;
 - g) caratteristiche ambientali presenti nell'area in cui si intende operare l'intervento nel periodo precedente l'estinzione e il declino dell'entità faunistica di interesse;
 - h) cause e periodo di estinzione.
- i) verifica della disponibilità di fondatori con i seguenti requisiti:
 - appartenenza allo stesso *taxon* della popolazione originariamente presente, possibilmente a livello sottospecifico;
 - appartenenza ad una popolazione per la quale il prelievo dei fondatori non costituisca un sostanziale fattore di rischio;
 - provenienza da aree con condizioni ecologiche il più possibile simili a quelle dell'area di intervento;
 - gestione dello *stock* secondo i principi della moderna biologia della conservazione dal punto di vista genetico-demografico nel caso esso provenga dalla cattività o da popolazioni presenti in natura, ma fortemente manipolate;
 - appartenenza ad una popolazione la cui idoneità sanitaria sia stata verificata con indagini mirate, condotte su base campionaria.
- j) analisi dei parametri biologici dell'entità faunistica oggetto dell'intervento, con particolare riferimento alle esigenze ecologiche ed all'individuazione dei principali fattori limitanti;
- k) accertata rimozione o concreta possibilità di rimozione delle cause di estinzione locale;
- l) stima delle dimensioni della minima popolazione vitale (M.V.P.), eventualmente mediante l'applicazione di modelli di analisi di vitalità della popolazione (P.V.A.);
- m) individuazione dell'area di reintroduzione, in base a:
 - stima della capacità portante anche mediante l'applicazione di idonei protocolli di valutazione ambientale (*Habitat Evaluation Procedure*, *Habitat Suitability Index*, ecc.) a differenti livelli di risoluzione;
 - stima dell'estensione necessaria a sostenere la minima popolazione vitale;
il raggiungimento di tale obiettivo può essere previsto anche attraverso un sistema di aree disgiunte in grado di sostenere una metapopolazione;
- n) verifica dell'idoneità dell'area di reintroduzione da un punto di vista sanitario da effettuarsi con indagini mirate, condotte su base campionaria, nei confronti delle popolazioni locali delle specie selvatiche e domestiche;
- o) verifica dell'adeguatezza del quadro legale ed eventualmente delle possibilità di modifiche ed integrazioni;
- p) valutazione dell'adeguatezza del quadro socio-culturale ed eventualmente della possibilità di realizzare interventi di educazione e sensibilizzazione;

- q) valutazione dei potenziali effetti della reintroduzione sulle diverse componenti della biocenosi;
- r) verifica della compatibilità con altri progetti di conservazione che interessino l'area di intervento;
- s) valutazione dei potenziali effetti della reintroduzione sulle popolazioni umane locali e sulle attività antropiche di interesse economico;
- t) verifica della possibilità di attuazione di interventi di controllo della popolazione e di prevenzione o risarcimento dei danni da essa prodotti.

2) Progettazione

Preparazione di un programma esecutivo che preveda le azioni e definisca le componenti operative coinvolte nella reintroduzione.

- a) Pianificazione degli interventi eventualmente necessari per rimuovere le cause di estinzione;
- b) definizione di eventuali interventi di recupero ambientale finalizzati al miglioramento dell'idoneità dell'area di reintroduzione;
- c) definizione di una gerarchia delle fonti per lo stock in base alle considerazioni di carattere sistematico, conservazionistico, ecologico, genetico, comportamentale, demografico e sanitario già esposte al punto 1.e.
- d) definizione della consistenza minima e della struttura (rapporto sessi, distribuzione degli individui nelle classi di età e/o sociali) dello stock di fondatori, e del calendario delle immissioni. Tali parametri vanno valutati, in base alle previsioni di modelli di accrescimento ed a considerazioni di carattere genetico, al fine di costituire una minima popolazione vitale ben strutturata;
- e) stesura di un progetto operativo che definisca:
 - ruoli e responsabilità tecnico-legali;
 - eventuale adeguamento del quadro normativo;
 - informazione ed eventuale coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche, enti ed associazioni interessate al progetto e territorialmente competenti;
 - informazione e sensibilizzazione delle popolazioni locali;
 - eventuale istruzione del personale coinvolto nelle operazioni;
 - tempi e metodi di cattura e trasporto dei fondatori;
 - tempi, siti e tecniche di marcaggio e rilascio dei fondatori;
 - controllo sanitario nelle fasi di cattura, trasporto e rilascio dei fondatori;
 - eventuali interventi sull'ambiente atti a favorire l'insediamento dei fondatori;
 - piano di controllo e di studio degli animali rilasciati e delle fasi iniziali di accrescimento della nuova popolazione, in grado anche di orientare e perfezionare gli interventi della fase di realizzazione;
- f) definizione di un dettagliato piano finanziario globale ed identificazione delle fonti di finanziamento.

3) Realizzazione del progetto

- a) Realizzazione delle varie fasi descritte nel progetto di reintroduzione, sino alla fase di rilascio dei fondatori;
- b) monitoraggio degli individui rilasciati (sopravvivenza, riproduzione, condizioni sanitarie, spostamenti, ecc.) e dell'evoluzione demografico-distributiva della popolazione neo-costituita;
- c) adeguata produzione di relazioni scientifiche e divulgative sui diversi stadi di avanzamento del progetto e sui risultati conseguiti;
- d) costante valutazione critica dei risultati, ed eventuale revisione o sospensione del progetto.

Consiglio d'Europa – Comitato dei Ministri

Risoluzione n. 78(22) 1979 relativa agli Anfibi e Rettili minacciati in Europa.

CONSIGLIO D'EUROPA – COMITATO DEI MINISTRI

RISOLUZIONE N°(78) 22 RELATIVA AGLI ANFIBI E RETTILI MINACCIATI IN EUROPA

(omissis)

Si raccomanda ai Governi degli Stati membri del Consiglio d'Europa di ispirarsi nella loro politica ambientale ai principi qui enunciati:

Principi generali

1. adottare il principio di una protezione adeguata di tutti gli anfibi e rettili ad eccezione delle specie esotiche;
2. accordare un'attenzione speciale alle specie minacciate o suscettibili di diventarlo in futuro fino a quando gli effettivi delle loro popolazioni non abbiano raggiunto un'adeguata consistenza;

Sorveglianza, inventario e ricerche

3. creare, a livello nazionale, quando necessario, un organismo incaricato della sorveglianza delle specie faunistiche minacciate;
4. preparare o completare un inventario nazionale degli anfibi e rettili minacciati che dovrebbe particolarmente mettere in evidenza le ragioni del declino di queste specie e precisare le disposizioni necessarie per garantire la loro sopravvivenza;
5. assicurarsi che esistano programmi appropriati e coordinati di ricerca nel campo dell'erpetologia allo scopo di migliorare specialmente le conoscenze sui bisogni ecologici di queste specie e favorire l'assegnazione, alle organizzazioni competenti, dei mezzi finanziari necessari;

Protezione e gestione degli habitat

6. conservare e proteggere gli habitat esistenti e ricostituire oppure, in caso di bisogno, crearne dei nuovi. Essi devono avere estensione sufficiente rispetto alle necessità ecologiche delle specie e devono inglobare biotopi diversificati allo scopo di permettere la loro colonizzazione da parte di molteplici raggruppamenti di specie;
7. creare zone protette in ambiente litoraneo nella regione mediterranea dove le tartarughe marine si riproducono;
8. prendere le disposizioni necessarie per permettere la riproduzione degli anfibi e dei rettili e la loro migrazione stagionale;
9. selezionare fra le zone protette gli habitat, le biocenosi o gli ecosistemi che ospitano specialmente specie di anfibi e di rettili minacciate e proporle per la rete europea di Riserve biogenetiche oggetto della risoluzione (76)17;

10. mettere in pratica una gestione ecologica nelle zone protette e attribuire ai responsabili della zona i mezzi finanziari necessari;

Disposizioni particolari

11. controllare le attività umane e specialmente l'uso di sostanze tossiche che potrebbero dimostrarsi dannose per gli anfibi, i rettili e i loro habitat;
12. controllare strettamente e, in caso di necessità proibire, specialmente nelle isole e negli habitat isolati dove un equilibrio biologico sarebbe facilmente perturbato, l'introduzione di specie non indigene che potrebbero entrare in concorrenza con gli anfibi e i rettili e ridurre la consistenza delle loro popolazioni;
13. sopprimere i sistemi in vigore di premiazione della distruzione di certi rettili considerati come nocivi, compresi i velenosi;
14. diminuire strettamente il prelevamento in natura di anfibi e di rettili specialmente a scopi sieroterapici, scientifici, alimentari e commerciali e sostituirli con allevamenti di specie in cattività e semilibertà, realizzati in condizioni d'ambiente controllato vicino alla natura e che avranno come scopo, per esempio:
 - a) la raccolta del veleno dei rettili per la preparazione di sieri liofilizzati;
 - b) la fornitura ai laboratori di ricerca di anfibi e rettili, solamente quando l'utilizzazione di queste specie non può essere sostituita in altro modo;

Cooperazione internazionale

15. esaminare la possibilità di ratificare, se gli Stati non l'avessero già fatto, la Convenzione sul commercio internazionale delle specie selvatiche di flora e di fauna minacciate di estinzione conclusa a Washington il 3 marzo 1973;

Informazione del pubblico

16. incoraggiare e promuovere l'informazione del pubblico e introdurre un insegnamento adeguato specialmente nelle scuole primarie e secondarie su:
 - a) il ruolo che hanno gli anfibi e i rettili nell'equilibrio biologico della natura;
 - b) la necessità di proteggere gli anfibi e i rettili, spesso considerati nocivi, compresi i velenosi;
 - c) le differenze fra le specie d'anfibi e di rettili e specialmente di rettili velenosi, fra l'altro a mezzo di una larga diffusione dello studio sugli anfibi e i rettili minacciati in Europa.

CONVENZIONI

Convenzione di Washington (C.I.T.E.S.) “sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione”. Washington 30.04.1973.

CONVENZIONI

Convenzione di Washington (C.I.T.E.S.) "sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione". Washington 30.04.1973.

Italia 19.12.1975 n. 874 (G.U. n. 49 del 24.2.1976), n. 150 del 7.2.1992; n. 59 del 13.3.1993.

DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA LEGGE 7 FEBBRAIO 1992, N. 150

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. A chiunque contravviene a quanto previsto agli articoli 1 e 2 — riguardanti gli esemplari indicati nell'allegato A, appendice I e nell'allegato C, parte I, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni — del decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 5 marzo 1984, recante attuazione del regolamento (CEE) n. 3626/82 del 3 dicembre 1982 e del regolamento (CEE) n. 3418/83 del 28 novembre 1983, concernenti l'applicazione nella Comunità economica europea

della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche, loro parti e prodotti derivati, minacciate di estinzione, vengono applicate le seguenti sanzioni:

a) arresto fino a tre mesi o ammenda da lire quindici milioni a lire quattrocento milioni;

b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a due anni e ammenda da lire quindici milioni a sei volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione; inoltre, se trattasi di impresa commerciale, sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

Art. 2.

1. Chiunque, in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, di cui all'articolo 1, comma 1, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene, trasporta anche per conto terzi esemplari vivi o morti degli animali selvatici e delle piante, o loro parti o prodotti derivati, indicati nell'allegato A, appendici II e III, e nell'allegato C, parte 2, del citato regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni:

a) arresto fino a tre mesi o ammenda da lire dieci milioni a lire duecentocinquanta milioni;

b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a un anno e ammenda da lire dieci milioni a quattro volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione; inoltre, se trattasi di impresa commerciale, sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

Art. 3.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche nel caso di transito o trasbordo sul territorio italiano di esemplari vivi o morti degli animali selvatici e delle piante di cui ai suddetti articoli, o di loro parti o prodotti derivati.

Art. 4.

1. In caso di violazione dei divieti di cui agli articoli 1 e 2 è disposta la confisca degli esemplari vivi o morti degli animali selvatici o delle piante ovvero dello loro parti o prodotti derivati.

Nel caso di esemplari vivi è disposto il loro rinvio allo Stato esportatore, a spese del detentore, o l'affidamento a strutture pubbliche o private, in grado di curarne il mantenimento a scopi didattici e la sopravvenienza, sentita la commissione scientifica di cui al comma 2.

Nel caso di esemplari morti, loro parti o prodotti derivati, il Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato ne assicura la conservazione a fini didattico-scientifici e, ove necessario, provvede alla loro distruzione, sentita la commissione scientifica di cui al comma 2.

DI ANIMALI ESOTICI

A seguito della pubblicazione di recenti normative in merito al commercio di animali esotici, riportiamo il testo aggiornato della legge 7 febbraio 1992 n°150, che disciplina i reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione di Washington, come modificata dal decreto legge 12 gennaio 1993 n°2 coordinato con la legge di conversione 13 marzo 1993 n°59 (testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°60 del 13 marzo 1993).

1

[illegible]

a) arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni;

2. L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della prevista documentazione CITES onusta dalla Stato entro tre mesi dopo l'acquisto, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti importati illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato.

3. L'esportazione o la riimportazione di supporti ad uso personale o domestico derivanti da esemplari di specie indicate nei cataloghi degli esportatori di specie, è consentita a condizione che l'importatore o l'esportatore stesso rilasci un certificato da parte del servizio nazionale o un certificato da parte del servizio autorizzato dell'Organizzazione per la Protezione del Patrimonio Culturale (CITES) del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo VII, par. 3, della convenzione di Washington.

3

1. Chiunque, la violazione di quanto previsto dal decreto del Ministero del commercio con l'estero del 21 dicembre 1982, pubblicato sul Fascicolo del 2 dicembre 1982, pubblicando nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, l'elenco dei prodotti, delle varietà, delle specie, esportati o importati, senza qualificarli per origine, esportare o importare, senza qualificarli per destinazione, per la vendita, offre la vendita, trasporta, anche per conto terzi, esporta o importa, specie inscrite nell'allegato A, appendici I e II o III - escluse quelle iscritte nell'allegato C, punti 1 - e nell'allegato C, punto 2 del regolamento (CEE) n. 2409/82 del Consiglio del 2 dicembre 1982, e ne modifica, modificando, analizza le

in caso di recidiva, arrestato da tre mesi a un anno e ammenda da lire venti milioni a trecento milioni.

2 - L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della documentazione CYTES, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.

5

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche nel caso di transito o transito sul territorio italiano di esemplari vivi o morti degli animali selvatici e delle piante di cui ai suddetti articoli, o di loro prodotti derivati.

3

1. In caso di violazione dei diritti di cui agli articoli 1 e 2 è disposta la confisca degli

1

[illegible]

2. Cui decreto del Ministero dell'Ambiente, emanato di concerto con il Ministero dell'Industria, è stato sottoposto per la sua approvazione, in data 19 dicembre 1975, il progetto di regolamento di cui al presente articolo.

3

1. **Entre** i prossimi giorni della data di fine della vicenda dei processi a Reggio Emilia, i giudici della Corte d'Appello di Catania, e i tribunali e le procure della piazza di quell' città, si dovranno fare denuncia agli uffici del Corpo Ispettivo dello Stato e ai uffici dei corpi feraceali delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, additi, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, a effettuare controlli e verificazioni in conformità alla citata convenzione di Washington del 3 marzo 1972, di cui alla legge 19 dicembre 1972, n. 872. I suddetti uffici statano appalti di ricerca, previa richiesta delle regioni dell'apposizione a

2. È fatto obbligo a coloro che detengono esemplari vivi degli animali selvatici e delle specie di cui all'art. 1, comma 1, di

CALIFORNIA

Art. 5.

1. L'introduzione nella Comunità di esemplari di cui agli articoli 2 e 3 è subordinata alla presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono assolate le formalità doganali, di una licenza d'importazione o certificato d'importazione previsti a tal fine all'articolo 10.

2. L'esportazione o la riesportazione fuori della Comunità di esemplari di cui all'articolo 2 è subordinata alla presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono assolate le formalità doganali, del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

3. Gli uffici doganali presso i quali sono state presentate le licenze, in conformità dei paragrafi 1 e 2, restituiscono la licenza all'organo di gestione dello Stato membro dal quale dipendono.

4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, la presentazione, presso i competenti servizi doganali, delle licenze di cui all'articolo 10 non è richiesta per quanto riguarda gli esemplari introdotti nella Comunità e posti sotto un regime di transito doganale o di deposito provvisorio, a condizione che un documento di esportazione applicabile a tali esemplari sia rilasciato dall'organo di gestione del paese esportatore. In tal caso gli Stati membri possono esigere la presentazione della documentazione di esportazione prevista dalla convenzione o di un documento che ne compri l'esistenza.

Art. 6.

1. È vietato esporre a scopi commerciali, vendere, detenere per la vendita, offrire in vendita o trasportare per la vendita esemplari di cui all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3, paragrafo 1, salvo deroga che può essere accordata dagli Stati membri, prendendo in considerazione gli obiettivi della convenzione e le disposizioni della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici¹⁾, per le seguenti ragioni:

a) gli esemplari sono entrati, conformemente alla convenzione e prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, nel territorio in cui quest'ultimo è applicabile;

b) gli esemplari di una specie animale sono stati allevati in cattività, gli esemplari di una specie vegetale sono stati moltiplicati artificialmente, gli esemplari sono parti di tali animali o vegetali, o sono stati ricavati dagli stessi;

c) gli esemplari sono destinati a scopi di ricerca, di insegnamento o di allevamento o coltivazione;

d) gli esemplari originari di uno Stato membro sono stati tolti dal loro ambiente naturale in virtù di disposizioni vigenti in tale Stato membro o con l'autorizzazione delle autorità competenti dello stesso;

e) gli esemplari sono entrati, conformemente alla convenzione e dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, nel territorio in cui quest'ultimo è applicabile e non sono utilizzati per scopi essenzialmente commerciali.

2. I divieti di cui al paragrafo 1 si applicano anche agli esemplari di cui all'articolo 2, lettere b) e c), non contemplati dal paragrafo 1 se questi sono stati introdotti in violazione dell'articolo 5.

3. Prendendo in particolare considerazione l'articolo VIII della convenzione, le autorità competenti degli Stati membri hanno la facoltà di vendere gli esemplari da esse sequestrati a norma del presente regolamento o di legislazione nazionali e tali esemplari possono essere allora utilizzati a tutti i fini utili come se fossero stati introdotti legalmente.

¹⁾ G.U. n. 103 del 25-4-1979, pag. 1

Art. 7.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco e gli indirizzi degli organi di gestione e delle autorità scientifiche di cui all'articolo IX della convenzione, nonché, se del caso, delle altre autorità competenti di cui al presente regolamento. La Commissione pubblica questi dati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Art. 8.

Le competenti autorità degli Stati membri:

- rilasciano le licenze e i certificati di cui all'articolo 10 o vistano i certificati di importazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2;
- autorizzano le deroghe di cui all'articolo 6;
- rilasciano i certificati di cui all'articolo 11 e l'etichetta di cui all'articolo 12;
- rinviando agli organi di gestione che le hanno rilasciate le licenze loro trasmesse dagli uffici doganali in applicazione dell'articolo 5;
- comunicano alla Commissione tutte le informazioni necessarie per predisporre i registri e le relazioni previsti dall'articolo VIII, paragrafi 6 e 7, della convenzione.

Art. 9.

1. Fatto salvo l'articolo 15, ogni Stato membro riconosce le decisioni delle autorità competenti degli altri Stati membri.

2. Ad eccezione del documento di cui all'articolo 11, lettera a), le licenze e i certificati di cui al presente regolamento rilasciati in uno Stato membro sono validi in tutta la Comunità.

3. Le richieste di licenze di importazione, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, sono trasmesse all'organo di gestione competente per il luogo di destinazione dell'esemplare.

4. Le richieste di licenze di introduzione per esemplari provenienti dal mare sono trasmesse all'organo di gestione competente per il luogo di introduzione degli esemplari.

5. Le richieste di licenze di esportazione e di certificati di riesportazione di esemplari vivi, di cui all'articolo 10, paragrafo 3, sono trasmesse all'organo di gestione dello Stato membro nel cui territorio si trova l'esemplare.

Art. 10.

1. a) L'introduzione nella Comunità di esemplari di cui all'articolo 2, lettera a), ed all'articolo 3, provenienti da paesi terzi o dal mare è subordinata alla presentazione di una licenza di importazione.

b) Le licenze di importazione previste all'articolo 3, paragrafo 2, sono concesse soltanto se:

— è evidente o è dimostrato in modo attendibile dal richiedente che la cattura o la raccolta dell'esemplare nel suo ambiente naturale non influisce negativamente sulla conservazione delle specie, né sull'area di distribuzione delle relative popolazioni;

— il richiedente dimostra con documenti rilasciati dalle competenti autorità del paese d'origine che l'esemplare è stato procurato conformemente alle normative per la tutela della specie in causa;

— in caso di importazione di un animale vivo, il richiedente dimostra che il destinatario previsto dispone degli impianti adatti per una sistemazione e per le abitudini delle specie e che sono garantite le cure adeguate;

— non si oppongono altre esigenze in materia di conservazione della specie.

Le licenze sono eventualmente corredate di disposizioni complementari per garantire l'osservanza di tali condizioni.

2. L'introduzione nella Comunità di esemplari di tutte le altre specie contemplate dal presente regolamento, provenienti da paesi terzi o dal mare, è subordinata alla presentazione di una licenza di importazione o di un certificato di importazione visitato dal servizio doganale e attestante che le formalità prescritte dalla convenzione sono state espletate.
La licenza di importazione e il certificato di importazione sono stabiliti su un formulario identico.

3. L'esportazione o la riesportazione fuori della Comunità degli esemplari di cui all'articolo 2 è subordinata alla presentazione di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione a seconda dei casi, oppure, nel caso di piante riprodotte artificialmente, di una delle due di tali licenze o del documento di cui all'articolo 11, lettera b).

Art. 11.

Le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'interessato, corredata dei necessari documenti giustificativi, i certificati seguenti:

- un documento attestante che un dato esemplare è entrato, conformemente alla convenzione, nel territorio cui si applica il presente regolamento, prima dell'entrata in vigore dello stesso, ovvero che è stato acquistato prima che la convenzione fosse applicabile alla detta specie;
- un documento attestante che si tratta di un esemplare di una specie animale nato e allevato in cattività o un esemplare di una specie vegetale riprodotto artificialmente o che si tratta di una parte di un animale o di una pianta di questo genere, o di un prodotto da essi derivato.

Art. 12.

In deroga all'articolo 5, la presentazione ai servizi doganali dei documenti di cui all'articolo 10 non è generalmente richiesta per gli esemplari da erbario e da museo conservati, essiccati o in inclusione, né per le piante vive recanti un'etichetta il cui modello è fissato secondo la procedura dell'articolo 21 ovvero un'etichetta analoga, rilasciata o approvata da un organo di gestione di un paese terzo, quando si tratta di prestiti, di doni e di scambi a fini non commerciali tra scienziati ed istituti scientifici registrati da un organo di gestione del rispettivo Stato.

Art. 13.

1. Se gli esemplari di cui all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3, paragrafo 1, che ai sensi della licenza di importazione devono essere conservati a un indirizzo determinato, sono spediti in un altro Stato membro dopo l'immissione in libera pratica, alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione deve essere apportata la prova che le merci hanno avuto la destinazione prescritta.

2. Ogni trasporto all'interno della Comunità di animali vivi della specie di cui all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3, paragrafo 1, con partenza dall'indirizzo specificato nella licenza di importazione, è subordinato ad un'autorizzazione preliminare rilasciata dall'organo o dagli organi di gestione interessati.

3. Se gli esemplari di cui ai paragrafi 1 e 2 sono sottoposti ai regimi di transito comunitario, il principale obbligato appone nella casella della dichiarazione di transito comunitario che è riservata alla designazione delle merci una delle diciture seguenti:

- "Udrkjdeseruedes arder";
- "Gefährdete Arten";
- "Είδη που απειλούνται με εξαφάνιση";
- "Endangered species";
- "Espèces menacées d'extinction";
- "Species minacciate di estinzione";
- "Bedreigde soorten";

Art. 14.

Deroghe agli articoli 5 e 10 possono essere accordate dagli Stati membri per gli esemplari che sono oggetti personali o sono destinati ad uso domestico.

Art. 15.

1. Per quanto riguarda la specie a cui si applica il presente regolamento, gli Stati membri possono mantenere o prendere misure più rigorose per uno o più dei seguenti scopi, in osservanza del trattato, in particolare dell'articolo 36:

- miglioramento delle condizioni di sopravvivenza degli esemplari vivi nei paesi destinatari;
 - conservazione della specie indigene;
 - conservazione di una specie o di una popolazione di una specie nel paese d'origine.
- Allorché, conformemente al presente paragrafo, uno Stato membro prende le misure in questione che in nessun caso possono essere motivate da considerazioni di politica commerciale, queste devono applicarsi anche agli scambi con i paesi terzi.
2. Se uno Stato membro intende ricorrere al paragrafo 1, esso informa immediatamente la Commissione delle misure che si propone di prendere.
3. Per proteggere la salute e la vita degli animali e delle piante, gli Stati membri possono prendere, per le specie non contemplate dal presente regolamento, misure analoghe a quelle in esso previste.

Art. 16.

I punti di entrata e quelli di uscita, eventualmente fissati dagli Stati membri in conformità dell'articolo VIII, paragrafo 3, della convenzione, sono notificati alla Commissione, che ne pubblica l'elenco nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea.

Art. 17.

1. Gli Stati membri e la Commissione si scambiano i dati necessari per l'applicazione del presente regolamento.

2. Le informazioni fornite a norma del presente regolamento non possono essere divulgate né utilizzate a scopi diversi da quello per cui sono state richieste, a meno di un'autorizzazione esplicita da parte di chi le ha fornite e purché le disposizioni in vigore nello Stato membro che le ha ricevute non vietino tale uso.

Tutte le informazioni comunicate, soggette all'obbligo del segreto professionale, godono della protezione garantita a tali informazioni sia dalla legislazione dello Stato membro che le ha ricevute, sia dalle corrispondenti disposizioni applicabili alle autorità della Comunità.

Le informazioni soggette all'obbligo del segreto professionale possono in particolare essere comunicate solo a persone che lavorano negli Stati membri o in seno alle istituzioni comunitarie e le cui funzioni richiedono l'accesso alle informazioni stesse.

Art. 18.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni necessarie relative alle ricerche che riguardano la situazione delle specie minacciate di estinzione e i metodi di controllo del commercio a riguardo alle parti o ai prodotti ricavati da animali o da piante affinché la Commissione possa eventualmente prendere le iniziative adeguate per il coordinamento di queste ricerche.

A tale riguardo gli Stati membri prendono in considerazione i lavori effettuati dalle organizzazioni internazionali che esistono nel settore.

E istituito un comitato della convenzione, in seguito denominato «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Il comitato esamina qualsiasi problema relativo all'applicazione del presente regolamento ad esso sottoposto dal suo presidente, o su iniziativa di quest'ultimo o dietro richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

1. Secondo la procedura definita ai paragrafi 2 e 3 il comitato:
 - a) determina il tipo dei documenti di cui agli articoli 10 e 11, il modello delle etichette di cui all'articolo 12 nonché i marchi, i piombi e i contrassegni di cui all'articolo VI della convenzione;
 - b) fissa le condizioni uniformi per il rilascio dei documenti di cui agli articoli 10 e 11;
 - c) stabilisce i principi che disciplinano la validità e l'uso del documento di cui all'articolo 11, lettera a), e la concessione delle deroghe di cui all'articolo 14.
2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle disposizioni da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto entro un termine che il presidente può stabilire tenendo conto dell'urgenza del problema di cui trattasi. Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantacinque voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.
3. a) La Commissione adotta le disposizioni previste quando esse sono conformi al parere del comitato.
- b) Se le disposizioni previste non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta sulle disposizioni da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
- c) Se, allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dal momento in cui il Consiglio è stato adito, quest'ultimo non ha deliberato, le disposizioni in questione sono adottate dalla Commissione.

Ciascuno Stato membro informa la Commissione delle disposizioni che adotta per l'applicazione del presente regolamento.
La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Gli articoli da 1 a 17 sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1984.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(Omissis)

Riconoscendo che la fauna e la flora selvatiche costituiscono per la loro bellezza e per la loro varietà un elemento insostituibile dei sistemi naturali, che deve essere protetto dalle generazioni presenti e future;

Coscienti del valore sempre crescente, dal punto di vista estetico, scientifico, culturale, ricreativo ed economico, della fauna e della flora selvatiche;

Riconoscendo che i popoli e gli Stati sono e dovrebbero essere i migliori protettori della loro fauna e della loro flora selvatiche;

Riconoscendo inoltre che la cooperazione internazionale è essenziale per la protezione di determinate specie della fauna e della flora selvatiche contro un eccessivo sfruttamento a seguito del commercio internazionale;

Convinti che si devono prendere d'urgenza delle misure a questo scopo,

Hanno Convenuto quanto segue:

Articolo I Definizioni

Al fini della presente convenzione, e salvo che il contesto richieda un'altra interpretazione, le espressioni seguenti significano:

- a) «specie»: ogni specie, sottospecie, oppure un gruppo di esseri viventi relativi alle medesime e geograficamente isolati;
- b) «specimen»:
 - i) qualsiasi animale o qualsiasi pianta, vivi o morti;
 - ii) nel caso di un animale: per le specie iscritte nelle appendici I e II, ogni parte oppure ogni prodotto ottenuto dall'animale, facilmente identificabili, e, per le specie iscritte nell'appendice III, ogni parte oppure ogni prodotto ottenuto dall'animale, facilmente identificabili, quando sono menzionati nella suddetta appendice;
 - iii) nel caso di una pianta: per le specie iscritte nell'appendice I, ogni parte oppure ogni prodotto ottenuto dalla pianta, facilmente identificabili, e, per le specie iscritte nell'appendice II o nell'appendice III, ogni parte oppure ogni prodotto ottenuto dalla pianta, facilmente identificabili, quando sono menzionati nelle suddette appendici;
- c) «commercio»: l'esportazione, la riesportazione, l'importazione e l'introduzione con provenienza dal mare;
- d) «riesportazione»: l'esportazione di qualunque specimen precedentemente importato;
- e) «introduzione con provenienza dal mare»: il trasporto, in uno Stato, di specimens di specie che sono stati presi nell'ambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato;
- f) «autorità scientifica»: un'autorità scientifica nazionale designata conformemente all'articolo IX;
- g) «autorità amministrativa»: un'autorità amministrativa nazionale designata conformemente all'articolo IX;
- h) «parte»: uno Stato per il quale la presente convenzione è entrata in vigore.

Articolo II Principi fondamentali

1. L'appendice I comprende tutte le specie minacciate di estinzione per le quali esiste o potrebbe esistere una azione del commercio. Il commercio degli specimens di tali specie deve essere sottoposto ad una regolamentazione particolarmente stretta allo scopo di non mettere ancora più in pericolo la loro sopravvivenza, e non deve essere autorizzato che in condizioni eccezionali.
2. L'appendice II comprende:
 - a) tutte le specie che, pur non essendo necessariamente minacciate di estinzione al momento attuale, potrebbero esserlo in un futuro se il commercio degli specimens di dette specie non fosse sottoposto a una regolamentazione stretta avente per fine di evitare uno sfruttamento incompatibile con la loro sopravvivenza;
 - b) certe specie che devono essere oggetto di una regolamentazione, allo scopo di rendere efficace il controllo del commercio degli specimens di specie iscritte nell'appendice II in applicazione della lettera a).
3. L'appendice III comprende tutte le specie che una parte dichiara sottoposte, nei limiti di sua competenza, ad una regolamentazione avente per scopo di impedire o di restringere il loro sfruttamento, e tali da richiedere la cooperazione delle altre parti per il controllo del commercio.
4. Le parti non permettono il commercio degli specimens delle specie iscritte nelle appendici I, II e III salvo che in conformità alle disposizioni della presente convenzione.

Articolo III

Regolamentazione del commercio degli specimens di specie iscritte nell'appendice I

1. Ogni commercio di specimens di una specie iscritta nell'appendice I dovrà essere conforme alle disposizioni del presente articolo.
2. L'esportazione di uno specimen di una specie iscritta nell'appendice I sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un permesso di esportazione, il quale permesso sarà concesso soltanto dopo soddisfatti i seguenti requisiti:
 - a) un'autorità scientifica dello Stato di esportazione avrà emesso il parere che questa esportazione non nuoce alla sopravvivenza della specie interessata;
 - b) un'autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che lo specimen non è stato ottenuto in contravvenzione alle leggi sulla preservazione della fauna e della flora in vigore in questo Stato;
 - c) un'autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che qualunque specimen vivente sarà preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie o di maltrattamenti;
 - d) un'autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che un permesso di importazione è stato accordato per il suddetto specimen.
3. L'importazione di uno specimen di una specie iscritta nell'appendice I sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un permesso di importazione e di un permesso di esportazione oppure un certificato di riesportazione. Un permesso di importazione deve soddisfare alle condizioni seguenti:
 - a) un'autorità scientifica dello Stato di importazione avrà emesso il parere che gli scopi dell'importazione non nuocciano alla sopravvivenza della detta specie;
 - b) un'autorità scientifica dello Stato di importazione avrà la prova che, nel caso di uno specimen vivente, il destinatario possiede le installazioni adeguate allo scopo di conservarlo e di trattarlo con cura;

c) un'autorità amministrativa dello Stato di importazione ha la prova che lo specimen non sarà utilizzato per fini principalmente commerciali.

4. La riesportazione di uno specimen di una specie iscritta nell'appendice I sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un certificato di riesportazione. Questo certificato deve soddisfare alle condizioni seguenti:

- a) un'autorità amministrativa dello Stato di riesportazione avrà la prova che lo specimen è stato importato in questo Stato conformemente alle disposizioni della presente convenzione;
- b) un'autorità amministrativa dello Stato di riesportazione avrà la prova che qualunque specimen vivente sarà preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie o di maltrattamenti;
- c) un'autorità amministrativa dello Stato di riesportazione avrà la prova che un permesso di importazione è stato accordato per qualunque specimen vivente.

5. L'introduzione con provenienza dal mare di uno specimen di una specie iscritta nell'appendice I sarà soggetta alla preventiva concessione di un certificato da parte dell'autorità amministrativa dello Stato, nel quale lo specimen è stato introdotto. Il detto certificato dovrà soddisfare alle condizioni seguenti:

- a) un'autorità scientifica dello Stato, nel quale lo specimen è stato introdotto, avrà emesso il parere che l'introduzione non nuoce alla sopravvivenza della detta specie;
- b) un'autorità amministrativa dello Stato nel quale lo specimen è stato introdotto avrà la prova che, nel caso di uno specimen vivente, il destinatario ha le installazioni adeguate per conservarlo e trattarlo con cura;
- c) un'autorità amministrativa dello Stato, nel quale lo specimen è stato introdotto, avrà la prova che lo specimen stesso non sarà utilizzato a fini principalmente commerciali.

Articolo IV

Regolamentazione del commercio degli specimens di specie iscritte nell'appendice II

1. Qualunque commercio di specimens di una specie iscritta nell'appendice II deve essere conforme alle disposizioni del presente articolo.
2. L'esportazione di uno specimen di una specie iscritta nell'appendice II sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un permesso di esportazione. Questo permesso deve soddisfare alle condizioni seguenti:
 - a) un'autorità scientifica dello Stato di esportazione avrà emesso il parere che questa esportazione non nuoce alla sopravvivenza della specie interessata;
 - b) un'autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che lo specimen non è stato ottenuto in contravvenzione alle leggi sulla preservazione della fauna e della flora in vigore in questo Stato;
 - c) un'autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che qualunque specimen vivente sarà preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie o di maltrattamenti.
3. Per ognuna delle parti, un'autorità scientifica sorveglierà in maniera continua la concessione, ad opera della medesima parte, dei permessi di esportazione per gli specimens di specie iscritte all'appendice II, come pure le esportazioni reali di questi specimens. Quando un'autorità scientifica determinerà che l'esportazione di specimens di una qualunque di queste specie dev'essere limitata allo scopo di conservarla, in tutto il suo habitat, ad un livello compatibile con la sua funzione negli ecosistemi in cui si trova, e ad un livello nettamente superiore a quello che causerebbe la iscrizione della detta specie nell'appendice I, essa informerà l'autorità amministrativa competente comunicando le misure appropriate da prendere per limitare la concessione dei permessi di esportazione per il commercio degli specimens della detta specie.

4. L'importazione di uno specimen di una specie iscritta nell'appendice II sarà soggetta alla preventiva presentazione sia di un permesso di esportazione, sia di un certificato di riesportazione.

5. La riesportazione di uno specimen di una specie iscritta nell'appendice II sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un certificato di riesportazione. Questo certificato deve soddisfare alle condizioni seguenti:

- a) un'autorità amministrativa dello Stato di riesportazione avrà la prova che lo specimen è stato importato in questo Stato conformemente alle disposizioni della presente convenzione;
- b) un'autorità amministrativa dello Stato di riesportazione avrà la prova che qualunque specimen vivente sarà preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie o di maltrattamenti.

6. L'introduzione con provenienza dal mare di uno specimen di una specie iscritta nell'appendice II sarà soggetta alla preventiva concessione di un certificato emesso dall'autorità amministrativa dello Stato nel quale lo specimen è stato introdotto. Detto certificato deve soddisfare alle condizioni seguenti:

- a) un'autorità scientifica dello Stato nel quale detto specimen è stato introdotto avrà emesso il parere che l'introduzione non nuoce alla sopravvivenza della detta specie;
- b) un'autorità amministrativa dello Stato nel quale lo specimen è stato introdotto avrà la prova che qualunque specimen vivente sarà trattato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie o di maltrattamenti.

7. I certificati di cui al paragrafo 6 più sopra possono essere concessi, su parere dell'autorità scientifica emanato dopo consultazioni con altre autorità scientifiche nazionali, e, se del caso, con autorità scientifiche internazionali, per il numero totale di specimen di cui è autorizzata l'introduzione durante periodi non superiori a un anno.

Articolo V

Regolamentazione del commercio degli specimens di specie iscritte nell'appendice III

1. Qualunque commercio di specimens di una specie iscritta nell'appendice III deve essere conforme alle disposizioni del presente articolo.

2. L'esportazione di uno specimen di una specie iscritta nell'appendice III da parte di qualunque Stato, che ha iscritto la detta specie nell'appendice III, sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un permesso di esportazione che dovrà soddisfare alle condizioni seguenti:

- a) un'autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che lo specimen in questione non è stato ottenuto in contravvenzione alle leggi sulla preservazione della fauna e della flora in vigore in questo Stato;

b) un'autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che qualunque specimen vivente sarà preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie o di maltrattamenti.

3. Salvo i casi previsti al paragrafo 4 del presente articolo, l'importazione di qualunque specimen di una specie iscritta nell'appendice III sarà soggetta alla presentazione preventiva di un certificato d'origine, e, nel caso di una importazione con provenienza da uno Stato che ha iscritto la detta specie nell'appendice III, di un permesso d'esportazione.

4. Quando si tratta di una riesportazione, un certificato emesso dall'autorità amministrativa dello Stato di riesportazione, che precisi che lo specimen è stato trasformato in questo Stato, oppure che verrà riesportato, costituirà prova per lo Stato di importazione che le disposizioni della presente convenzione sono state rispettate per gli specimens in questione.

10

Articolo VI

Permessi e certificati

1. I permessi e certificati rilasciati in virtù delle disposizioni degli articoli III, IV e V devono essere conformi alle disposizioni del presente articolo.

2. Un permesso di esportazione deve contenere le informazioni precisate nel modulo riprodotto nell'appendice IV, esso non sarà valido per l'esportazione che per un periodo di sei mesi dalla data del rilascio.

3. Qualunque permesso o certificato deve contenere il titolo della presente convenzione, contiene il nome e il timbro dell'autorità amministrativa che lo ha emanato ed un numero di controllo attribuito dall'autorità amministrativa.

4. Qualunque copia di un permesso o di un certificato emanato da un'autorità amministrativa deve essere chiaramente marcata come copia e non può essere utilizzata al posto dell'originale di un permesso o di un certificato, a meno che non sia stipulato altrimenti sulla copia.

5. Si richiederà un permesso o un certificato separato per ogni spedizione di specimens.

6. Un'autorità amministrativa dello Stato di importazione di qualunque specimen annullerà e conserverà il permesso di esportazione o certificato di riesportazione e qualsiasi permesso di importazione corrispondente presentato in relazione all'importazione del detto specimen.

7. Quando ciò sia fattibile e appropriato, un'autorità amministrativa potrà fissare una marca su qualunque specimen per facilitarne l'identificazione. A tale scopo, marca significa qualunque impressione o stampiglia indelebile, sigillo di piombo o altro mezzo adeguato ad identificare uno specimen, e tale marca sarà studiata e progettata in modo tale che la sua falsificazione ad opera di persone non autorizzate sia resa più difficile possibile.

Articolo VII

Esenzione e altre disposizioni speciali in relazione al commercio

1. Le disposizioni degli articoli III, IV e V non si applicheranno al transito o trasporto di specimens attraverso il territorio, o nel territorio, di una parte mentre gli specimens restano sotto controllo doganale.

2. Quando un'autorità amministrativa dello Stato di esportazione o di riesportazione avrà verificato che uno specimen fu acquistato anteriormente alla data in cui entrarono in vigore le disposizioni della presente convenzione rispetto a detto specimen le disposizioni degli articoli III, IV e V non si applicheranno a questo specimen se la detta autorità emette un certificato a tale effetto.

3. Le disposizioni degli articoli III, IV e V non si applicheranno a specimens che siano articoli personali o di uso domestico. Queste regole peraltro non si applicheranno nei seguenti casi:

- a) nel caso di specimens iscritti nell'appendice I, se i medesimi furono acquistati dal proprietario fuori del suo Stato di normale residenza e vengano importati in questo Stato; oppure
 - b) nel caso di specimens iscritti nell'appendice III:
 - i) se i medesimi furono acquistati dal proprietario fuori del suo Stato di normale residenza e in uno Stato nel cui ambiente selvatico si è verificata la cattura o la raccolta;
 - ii) se i medesimi vengono importati nello Stato di residenza abituale del proprietario;
 - iii) lo Stato nel quale si è verificata la cattura o la raccolta richiede la previa concessione di un permesso di esportazione prima di qualsiasi esportazione di detti specimens;
- a meno che un'autorità amministrativa non abbia verificato che gli specimens furono acquistati prima che le disposizioni della presente convenzione entrassero in vigore rispetto a tale specimen.

4. Gli specimens di una specie animale iscritta nell'appendice I e allevati in cattività per fini commerciali, o di una specie vegetale iscritta nell'appendice I e riprodotti artificialmente per fini commerciali, saranno considerati specimens delle specie iscritte nell'appendice II.

5. Quando un'autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà verificato che qualunque specimen di una specie animale è stato allevato in cattività o che qualunque specimen di una specie vegetale è stato riprodotto artificialmente, o che si tratta di una parte di un tale animale o di una tale pianta, o di uno dei suoi prodotti, un certificato di questa autorità amministrativa a tale effetto sarà accettato in sostituzione dei permessi richiesti in conformità alle disposizioni degli articoli III, IV o V.

6. Le disposizioni degli articoli III, IV e V non si applicheranno al prestito, donazione o interscambio non commerciale fra scienziati o istituzioni scientifiche che risultano registrati da una autorità amministrativa del loro Stato, relativamente a specimens da erbario, altri specimens conservati, disseccati o inglobati da museo, e materiali di piante vive che portino un'etichetta emessa o approvata da un'autorità amministrativa.

7. Un'autorità amministrativa di qualunque Stato potrà accordare deroghe rispetto ai requisiti degli articoli III, IV e V, e permettere il movimento, senza permessi o certificati, di specimens che formino parte di un giardino zoologico, circo, collezione zoologica o botanica ambulante o altre mostre itineranti, a condizione che:

a) l'esportatore o importatore dichiari le caratteristiche complete di questi specimens all'autorità amministrativa;

b) i detti specimens rientrino nelle categorie specificate al paragrafo 2 o 5 del presente articolo;

c) l'autorità amministrativa abbia verificato che qualunque specimen vivente venga trasportato e curato in maniera tale che si riduca al minimo il rischio di ferita, di malattie o di maltrattamenti.

Articolo VIII

Misure che dovranno essere prese dalle parti

1. Le parti adotteranno le misure appropriate in vista dell'applicazione delle disposizioni della presente convenzione e per proibire il commercio di specimens in violazione delle medesime. Queste misure comprenderanno:

a) sanzioni penali che colpiscono sia il commercio, sia la detenzione di tali specimens;

b) la confisca o il rinvio allo Stato esportatore degli specimens in questione.

2. Oltre alle misure prese in conformità al paragrafo 1 del presente articolo, qualunque parte potrà, quando lo reputi necessario, prevedere una qualunque procedura di rimborso interno per le spese incontrate a seguito della confisca di uno specimen acquisito in violazione delle misure prese in applicazione della presente convenzione.

3. Per quanto possibile, le parti cureranno che le formalità richieste per il commercio degli specimens siano eseguite con un minimo di dilazione. Allo scopo di facilitare queste formalità, ognuna delle parti dovrà designare dei porti di uscita e dei porti d'entrata dove gli specimens dovranno essere presentati per essere sdoganati. Del pari le parti dovranno verificare che ogni specimen vivo, durante qualunque periodo di transito, permanenza o trasporto, sia adeguatamente trattato, allo scopo di ridurre al minimo il rischio di ferite, di malattie o di maltrattamenti.

4. Nel caso di confisca di uno specimen vivente in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo:

a) lo specimen sarà affidato ad una autorità amministrativa dello Stato che effettua la confisca;

b) l'autorità amministrativa, dopo una consultazione con lo Stato di esportazione, rimanderà lo specimen al suddetto Stato a spese del medesimo, oppure ad un centro di osservazione e salvaguardia o ad altro luogo considerato dalla detta autorità amministrativa appropriato e compatibile con gli scopi della presente convenzione;

c) l'autorità amministrativa potrà ottenere il consiglio di un'autorità scientifica, oppure, quando lo riterrà desiderabile, potrà consultarsi con la segreteria, allo scopo di facilitare la decisione da prendersi in conformità col capoverso b) del presente paragrafo, comprendendosi in ciò la scelta del centro di osservazione e salvaguardia o di un altro luogo.

5. Un centro di osservazione e salvaguardia, come definito dal paragrafo 4 del presente articolo, è un'istituzione designata da un'autorità amministrativa per aver cura degli specimens viventi, specialmente di quelli che fossero stati confiscati.

6. Ognuna delle parti dovrà tenere registri relativi al commercio di specimens delle specie iscritte nelle appendici I, II e III, i quali registri dovranno contenere:

a) i nomi e gli indirizzi degli esportatori e degli importatori;

b) il numero e la natura dei permessi e certificati emessi; gli Stati con i quali si è verificato il detto commercio; le quantità e i tipi di specimens, i nomi delle specie iscritte nelle appendici I, II e III, e, se del caso, la grandezza e il sesso dei detti specimens.

7. Ognuna delle parti preparerà e trasmetterà alla segreteria rapporti periodici in merito all'applicazione delle disposizioni della presente convenzione, e in particolare:

a) un rapporto annuale che contenga un riassunto delle informazioni menzionate al capoverso b) del paragrafo 6 del presente articolo;

b) un rapporto biennale in merito alle misure legislative, regolamentari e amministrative adottate al fine di adempiere alle disposizioni della presente convenzione.

8. Le informazioni, alle quali si riferisce il paragrafo 7 del presente articolo saranno disponibili per il pubblico nella misura in cui ciò non è incompatibile con le disposizioni legislative e regolamentari della parte interessata.

Articolo IX

Autorità amministrative e scientifiche

1. Ai fini della presente convenzione, ognuna delle parti designerà:

a) una o più autorità amministrative competenti per concedere permessi o certificati in nome della detta parte;

b) una o più autorità scientifiche.

2. Al momento del deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ogni Stato comunicherà al governo depositario il nome e l'indirizzo della autorità amministrativa autorizzata per comunicare con le altre parti e con la segreteria.

3. Qualunque variazione nelle designazioni o autorizzazioni previste nel presente articolo sarà comunicata alla segreteria della parte corrispondente, allo scopo di far sì che venga trasmessa a tutte le rimanenti parti.

4. Su domanda della segreteria o di qualunque autorità amministrativa designata in conformità col paragrafo 2 del presente articolo, l'autorità amministrativa designata da una parte trasmetterà modelli di timbri, sigilli, e altri mezzi utilizzati per autenticare permessi o certificati.

Articolo X

Commercio con Stati che non sono parti della convenzione

Nel caso di un'esportazione o riesportazione con destinazione ad uno Stato che non è parte della presente convenzione, oppure di un'importazione con provenienza da un tale Stato, le parti possono, invece di permessi e dei certificati richiesti dalla presente convenzione, accettare dei documenti simili, rilasciati dalle autorità competenti di tale Stato; questi documenti devono, per la parte essenziale, conformarsi alle condizioni richieste per la concessione dei permessi e certificati di cui alla presente convenzione.

Articolo XI
Conferenza delle parti

1. La segreteria convocherà una conferenza delle parti non più tardi di due anni dall'entrata in vigore della presente convenzione.
 2. Successivamente, la segreteria convocherà riunioni ordinarie della conferenza almeno una volta ogni due anni, a meno che la conferenza decida altrimenti, nonché riunioni straordinarie in qualsiasi momento, su domanda, per iscritto, di almeno un terzo delle parti.
 3. Nelle riunioni ordinarie o straordinarie della conferenza, le parti esamineranno l'applicazione della presente convenzione e potranno:
 - a) adottare qualunque misura necessaria per facilitare il disimpegno delle funzioni della segreteria;
 - b) considerare e adottare emendamenti alle appendici I e II in conformità con quanto dispone l'articolo XV;
 - c) analizzare il progresso realizzato nella restaurazione e conservazione delle specie iscritte nelle appendici I, II e III;
 - d) ricevere e considerare le informazioni presentate dalla segreteria o da qualcuna delle parti;
 - e) se del caso, formulare raccomandazioni destinate a migliorare l'efficacia della presente convenzione.
 4. In ogni riunione ordinaria della conferenza, le parti potranno determinare la data e la sede della successiva riunione ordinaria che si terrà in conformità con le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo.
 5. In qualunque riunione, le parti potranno determinare e adottare regole di procedimento per la riunione stessa.
 6. Le Nazioni Unite, i relativi organismi specializzati e l'Ente internazionale per l'energia atomica, come pure qualsiasi Stato con facente parte della presente convenzione, potranno essere rappresentati nelle riunioni della conferenza per mezzo di osservatori che avranno diritto a partecipare senza voto.
 7. Qualunque organismo o ente tecnicamente qualificato nella protezione, preservazione o amministrazione della fauna e della flora selvatiche e che sia compreso in una qualsiasi delle categorie menzionate in seguito potrà comunicare alla segreteria il suo desiderio di essere rappresentato da parte di un osservatore alle riunioni della conferenza, e vi sarà ammesso salvo che vi si oppongano almeno un terzo delle parti presenti:
 - a) organismi o enti internazionali, sia governativi che non governativi nazionali;
 - b) organismi o enti nazionali non governativi che sono stati autorizzati a questo scopo dallo Stato in cui sono domiciliati.
- Una volta ammessi, questi osservatori avranno il diritto di partecipare senza voto ai lavori della riunione.

Articolo XII
La segreteria

1. All'entrata in vigore della presente convenzione, il direttore esecutivo del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente fornirà una segreteria. Nella misura in cui lo giudicherà opportuno, il direttore esecutivo potrà essere aiutato da organismi o enti internazionali o nazionali, governativi o non governativi, con competenza tecnica nella protezione, conservazione e amministrazione della fauna e della flora selvatiche.
2. Le funzioni della segreteria comprenderanno le seguenti:
 - a) organizzare le conferenze delle parti e prestar loro i necessari servizi;
 - b) disimpegnare le funzioni che le sono affidate in conformità con gli articoli XV e XVI della presente convenzione;

- c) realizzare studi scientifici e tecnici, in conformità con programmi autorizzati dalla conferenza delle parti, che contribuiscano alla migliore applicazione della presente convenzione, compresi studi connessi con le norme relative all'adeguata preparazione e imbarco di specimens viventi e ai mezzi per la loro identificazione;

- d) studiare le informazioni delle parti nonché i rapporti delle medesime e richiedere ad esse qualunque informazione addizionale che da questo punto di vista fosse necessaria per assicurare la migliore applicazione della presente convenzione;

- e) segnalare all'attenzione delle parti qualunque questione connessa con gli scopi della presente convenzione;

- f) pubblicare periodicamente, e distribuire alle parti, edizioni revisionate delle appendici I, II e III, oltre a qualunque altra informazione che potesse facilitare l'identificazione di specimens delle specie comprese nelle dette appendici;

- g) preparare rapporti annuali per le parti in merito alle attività della segreteria e sull'applicazione della presente convenzione, oltre a tutti gli altri rapporti e informazioni che venissero richiesti dalle parti;

- h) formulare raccomandazioni per la realizzazione degli obiettivi e disposizioni della presente convenzione, compreso lo scambio di informazioni di natura scientifica o tecnica;

- i) disimpegnare qualunque altra funzione che le fosse affidata dalle parti.

Articolo XIII
Misure internazionali

1. Quando la segreteria, in base ad informazione ricevuta, si troverà a considerare che una qualunque specie iscritta nelle appendici I e II è minacciata dal commercio di specimens di detta specie, oppure che le disposizioni della presente convenzione non vengono applicate in maniera efficace, la segreteria comunicherà questa informazione all'autorità amministrativa autorizzata dalla parte o dalle parti interessate.

2. Quando una parte riceve comunicazione dei fatti indicati al paragrafo 1 del presente articolo, essa informerà, il più rapidamente possibile e nella misura in cui la sua legislazione lo permette, la segreteria di tutti i fatti a ciò connessi, e se del caso proporrà misure correttive. Quando la parte stimerà che occorre procedere ad un'inchiesta, la stessa potrà essere eseguita da una o più persone espressamente autorizzate dalla rispettiva parte.

3. Le informazioni fornite dalla parte o procedenti da un'inchiesta fatta in conformità con quanto previsto al paragrafo 2 del presente articolo, sarà esaminata dalla seguente conferenza delle parti, la quale potrà formulare qualunque raccomandazione consideri opportuna.

Articolo XIV
Effetto sopra la legislazione nazionale e convenzioni internazionali

1. Le disposizioni della presente convenzione non lederanno in alcun modo il diritto delle parti di adottare:

- a) misure interne più strette rispetto alle condizioni di commercio, cattura, possesso o trasporto di specimens di specie incluse nelle appendici I, II e III, misure che possono arrivare fino all'interdizione completa; oppure

- b) misure interne che limitino o proibiscano il commercio, la cattura, il possesso o il trasporto di specie non incluse nelle appendici I, II e III

2. Le disposizioni della presente convenzione non lederanno in modo alcuno le disposizioni di qualunque misura interna o le obbligazioni delle parti derivanti da un trattato, convenzione o accordo internazionale relativi ad altri aspetti del commercio, cattura, possesso o trasporto di specimens, già in vigore o con entrata in vigore posteriore per qualunque delle parti, ivi comprese le misure relative alle dogane, la salute pubblica o le quarantene di vegetali o animali.
3. Le disposizioni della presente convenzione non lederanno in alcun modo le disposizioni o obbligazioni derivanti dai trattati, convenzioni o accordi internazionali conclusi fra Stati e che creano un'unione o accordo commerciale regionale che stabilisce o mantiene un regime doganale comune rispetto all'esterno che sopprime le barriere doganali interne fra le parti rispettive in quanto si riferiscono al commercio fra gli Stati membri di quest'unione o accordo.
4. Uno Stato parte della presente convenzione, che è anche parte di un altro trattato, di un'altra convenzione o di un altro accordo internazionale, in vigore al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione, e le cui disposizioni accordano una protezione alle specie marine iscritte nell'appendice II, sarà liberato dagli obblighi ad esso imposti in virtù delle disposizioni della presente convenzione per ciò che concerne il commercio degli specimens di specie iscritte nell'appendice II catturati da navi immatricolate in questo Stato e conformemente alle disposizioni del detto trattato, della detta convenzione o del detto accordo internazionale.
5. Nonostante le disposizioni degli articoli III, IV e V della presente convenzione, per l'esportazione d'uno specimen catturato in conformità col paragrafo 4 del presente articolo si richiederà soltanto un certificato di un'autorità amministrativa dello Stato dove avviene l'introduzione, che attesti che lo specimen è stato catturato in conformità alle disposizioni dei trattati, convenzioni o accordi internazionali relativi.
6. Nessuna disposizione della presente convenzione pregiudica la codificazione e lo sviluppo progressivo del diritto del mare da parte della conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare, convocata in conformità alla risoluzione 2750 C (XXV) dell'assemblea generale delle Nazioni Unite, né le rivendicazioni e tesi giuridiche presenti o future di qualunque Stato relativamente al diritto del mare e alla natura ed alla estensione della sua giurisdizione costiera e della giurisdizione che esso esercita sulle navi che battono la sua bandiera.

Articolo XV

Emendamenti alle appendici I e II

1. Nelle riunioni della conferenza delle parti si adotteranno le seguenti disposizioni in relazione all'adozione di emendamenti alle appendici I e II:
 - a) qualunque parte potrà proporre emendamenti delle appendici I e II per la discussione alla seguente riunione. Il testo dell'emendamento proposto dovrà essere comunicato alla segreteria con un anticipo non minore di 150 giorni rispetto alla data della riunione. La segreteria si consulterà con le rimanenti parti o enti interessati in conformità con quanto disposto nei capoversi b) e c) del paragrafo 2 del presente articolo e comunicherà le risposte a tutte le parti al più tardi 30 giorni prima della riunione;
 - b) gli emendamenti saranno adottati da una maggioranza di due terzi delle parti presenti e votanti. A questo fine, «parti presenti e votanti» significa parti presenti che emettono un voto affermativo o negativo. Non si terrà conto delle astensioni nel calcolo della maggioranza dei due terzi richiesta per l'adozione dell'emendamento;
 - c) gli emendamenti adottati in una riunione entreranno in vigore per tutte le parti 90 giorni dopo la riunione, con l'eccezione delle parti che formuleranno riserve in conformità al paragrafo 3 del presente articolo.
2. In relazione agli emendamenti alle appendici I e II presentati nell'intervallo fra due riunioni della conferenza delle parti, si applicheranno le seguenti disposizioni:
 - a) qualunque parte potrà proporre emendamenti delle appendici I e II affinché siano esaminati nell'intervallo fra due riunioni della conferenza mediante il procedimento per corresponsa enunciatum nel presente paragrafo;

16

- b) per ciò che si riferisce alle specie marine, la segreteria, all'atto di ricevere il testo dell'emendamento proposto, lo comunicherà immediatamente a tutte le parti. Inoltre si consulterà con gli enti intergovernativi che ebbero una qualche funzione in relazione alle dette specie, particolarmente allo scopo di ottenere qualunque informazione scientifica che si possa avere da esse e di assicurare la coordinazione delle misure di conservazione applicate da parte dei detti enti. La segreteria trasmetterà a tutte le parti, nel più breve tempo possibile, le opinioni espresse e i dati forniti dai suddetti enti, aggiungendo le proprie conclusioni e raccomandazioni;
- c) per ciò che si riferisce alle specie non marine, la segreteria, all'atto di ricevere il testo dell'emendamento proposto, lo comunicherà immediatamente a tutte le parti, e successivamente, nel più breve tempo possibile, comunicherà a tutte le parti le proprie raccomandazioni al riguardo.
- d) qualunque parte, entro 60 giorni dopo la data nella quale la segreteria avrà comunicato le sue raccomandazioni alle parti in conformità coi capoversi b) e c) del presente paragrafo, potrà trasmettere alla segreteria i suoi propri commenti sull'emendamento proposto, assieme a tutti i dati scientifici relativi e ad ogni altra informazione;
- e) la segreteria trasmetterà a tutte le parti, nel più breve tempo possibile, tutte le risposte ricevute, insieme con le proprie raccomandazioni;
- f) se la segreteria non riceverà nessuna obiezione all'emendamento proposto nei 30 giorni decorrenti dalla data in cui essa comunicò le risposte ricevute conformemente alle disposizioni del capoverso e) del presente paragrafo, l'emendamento entrerà in vigore 90 giorni dopo per tutte le parti, con eccezione di quelle che avessero formulato riserve in conformità al paragrafo 3 del presente articolo;
- g) se la segreteria riceverà un'obiezione da qualunque parte, l'emendamento proposto sarà messo in votazione per corrispondenza in conformità alle disposizioni dei capoversi h), i) e j) del presente paragrafo;
- h) la segreteria notificherà a tutte le parti che è stata ricevuta un'obiezione;
- i) salvo che la segreteria riceverà voti favorevoli, contrari o astenuti di almeno la metà delle parti entro 60 giorni a partire dalla data di notifica in conformità del capoverso h) del presente paragrafo, l'emendamento proposto sarà trasmesso alla seguente riunione della conferenza delle parti;
- j) nel caso in cui i voti ricevuti rappresentino almeno la metà delle parti, l'emendamento proposto sarà adottato con una maggioranza di due terzi degli Stati che hanno votato a favore o contro;
- k) la segreteria notificherà a tutte le parti il risultato della votazione;
- l) se si adotterà l'emendamento proposto esso entrerà in vigore per tutte le parti 90 giorni dopo la data in cui la segreteria notificherà la sua adozione, salvo per le parti che formuleranno riserve in conformità alle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo.

Articolo XVI

Appendice III e suoi emendamenti

1. Qualunque parte potrà, in qualunque momento, inviare alla segreteria una lista di specie che essa dichiara sottoposte a regolamentazione nella sua giurisdizione al fine menzionato nel paragrafo 3 dell'articolo II. Nell'appendice III si includeranno il nome della parte che ha fatto includere la specie, il nome scientifico della specie presentata e qualsiasi parte o derivato dei relativi animali o vegetali, specificato rispetto alla detta specie ai fini del capoverso b) dell'articolo I.

17

Articolo XIX
Firme

La presente convenzione sarà aperta alla firma a Washington fino al 30 aprile 1973 e, a partire da questa data, a Berna fino al 31 dicembre 1974.

Articolo XX
Ratifica, accettazione e approvazione

La presente convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il governo della confederazione svizzera, che sarà il governo depositario.

Articolo XXI
Adesione

La presente convenzione resterà indefinitamente aperta all'adesione. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il governo depositario.

Articolo XXII
Entrata in vigore

1. La presente convenzione entrerà in vigore 90 giorni dopo la data in cui sarà stato depositato presso il governo depositario il decimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

2. Per ogni Stato che ratifichi, accetti o approvi la presente convenzione, oppure che aderisca alla medesima, posteriormente al deposito del decimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la convenzione entrerà in vigore 90 giorni dopo che il suddetto Stato avrà depositato il suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Articolo XXIII
Riserve

1. La presente convenzione non è soggetta a riserve generali. Si potranno unicamente formulare riserve specifiche in conformità alle disposizioni del presente articolo nonché degli articoli XV e XVI.

2. Qualunque Stato, all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, potrà formulare una riserva specifica relativamente a:

a) qualunque specie compresa nelle appendici I, II e III;
b) qualunque parte o derivato specificato relativamente ad una specie inclusa nell'appendice III.

3. Finché una delle parti della presente convenzione non ritirerà la riserva della stessa formulata in conformità con le disposizioni del presente articolo, tale Stato sarà considerato come uno Stato non parte della presente convenzione in merito al commercio della specie, parte o derivato specificato nella detta riserva.

19

2. La segreteria comunicherà alle parti, il più rapidamente possibile dopo averle ricevute, le liste presentate in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. La lista entrerà in vigore come parte dell'appendice III 90 giorni dopo la data della comunicazione. Dopo la comunicazione della detta lista, qualunque parte può, a mezzo notifica per iscritto al governo depositario, formulare una riserva in merito a qualunque specie, a qualunque parte o a qualunque prodotto ottenuto a partire dagli animali o vegetali appartenenti a detta specie. Finché tale riserva non è ritirata, lo Stato rispettivo sarà considerato come non facente parte della presente convenzione in merito al commercio della specie, parte o derivato di cui si tratta.

3. Qualunque parte che invia una lista di specie, da iscrivere nell'appendice III, potrà ritirare qualunque specie dalla data lista in qualunque momento, mediante notifica alla segreteria la quale comunicherà detto ritiro a tutte le parti. Il ritiro entrerà in vigore 30 giorni dopo la data di detta notifica.

4. Qualunque parte che presenti una lista conforme alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, consegnerà alla segreteria copie di tutte le leggi e regolamenti interni applicabili alla protezione di detta specie insieme con le interpretazioni che la parte considera appropriate o che possono essere richieste dalla segreteria. La parte, durante il periodo nel quale la specie in questione si trova inclusa nell'appendice III, comunicherà qualunque emendamento o variazione alle suddette leggi e ai suddetti regolamenti, come pure qualunque nuova interpretazione, mano a mano che vengono adottate.

Articolo XVII
Emendamenti alla convenzione

1. La segreteria, dietro petizione per iscritto di almeno un terzo delle parti, convocherà una riunione straordinaria della conferenza delle parti, per discutere e adottare emendamenti alla presente convenzione. Gli emendamenti saranno adottati con una maggioranza di due terzi delle parti presenti e votanti. A tale scopo, «parti presenti e votanti» significa parti presenti che emettono un voto affermativo o negativo. Non si terrà conto delle astensioni nel calcolo della maggioranza di due terzi richiesta per l'adozione dell'emendamento.

2. La segreteria trasmetterà a tutte le parti i testi delle proposte di emendamento almeno 90 giorni prima della relativa discussione da parte della conferenza.

3. Qualunque emendamento entrerà in vigore per le parti che l'accettano 60 giorni dopo che due terzi delle parti avranno depositato presso il governo depositario i loro rispettivi strumenti di accettazione dell'emendamento. A partire da questa data, l'emendamento entrerà in vigore per qualunque altra parte 60 giorni dopo che detta parte avrà depositato il suo proprio strumento di accettazione del medesimo.

Articolo XVIII
Risoluzione di controversie

1. Qualunque controversia che potesse sorgere fra due o più parti, in merito all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni della presente convenzione, sarà sottoposta a negoziato fra le parti in controversia.

2. Se la controversia non potesse essere risolta in conformità col paragrafo 1 del presente articolo, le parti potranno, per mutuo consenso, sottoporre la controversia ad arbitrato in particolare alla Corte permanente di arbitrato dell'Aia e le parti che avranno così sottoposto la controversia saranno obbligate a seguire la decisione arbitrale.

18

Appendice I		Appendice II
Estinididae Asiatici Sturnidae Sturni Paradisaeidae Paradisaei	Leucospiza rothschildi Sturno o mana di Rothschild o mana di Bali Paradisaeidae spp Paradisaei (tutte le specie)	Poephila cincia cincia Diamante a bavetta
REPTILIA RETTILI		
TESTUDINATA Testudinati Dermatemydidae Dermatemidi Emydidae Emididi	Batagur baska Tartaruga fluviatile indiana Geoclemys hamiltonii Tartaruga di Hamilton Kachuga leica leica Tartaruga a tetto dell'India Melanochelys tricarinata = 347 Tartaruga tricarinata Morenia ocellata Tartaruga della Birmania Terrapene coahuila Tartaruga-botte acquatica	Dermatemys mawii Dermatemide Clemmys muhlenbergi Clemmide di Mühlentberg
Testudinidae Testuggini	Geochelone elephantopus = 348 Testuggine gigante delle Galapagos Geochelone radiata = 349 Testuggine raggiata	Testudinidae spp (*) Testuggini (tutte le specie) [C 1: Testudo graeca Testuggine greca Testudo hermanni Testuggine di Hermann o comune Testudo marginata Testuggine marginata]

52

Appendice I		Appendice II
Cheloniidae Tartarughe di mare Dermochelyidae Dermochelidi Trionychidae Trionidi Pelomedusidae Pelomedusidi Chelidae Tartarughe dal collo di serpente CROCODYLIA Coccodrilli Alligatoridae Alligatori	Geochelone yniphora = 348 Testuggine a sperone del Madagascar Gopherus flavomarginatus Testuggine dal bordo giallo Psammobates geometricus = 348 Testuggine geometrica Cheloniidae spp Tartarughe di mare Dermochelys coriacea Dermochelide coriacea o tartaruga lupo o stargide Lissemys punctata punctata Lissemide puntata Trionyx alter Trionice nera Trionyx gangeticus Trionice del Gange Trionyx hurum Trionice pavona Trionyx nigricans Trionice scuro Pseudemys dura umbina Tartaruga dal collo corto Alligator sinensis Alligatore della Cina Caiman crocodilus azoporsensis Caimano del Rio Apaporis Caiman latirostris Jacaré o caimano dal muso largo Melanosuchus niger Caimano o melanosuozzo nero	CROCODYLIA spp (*) = 350 Coccodrilli, alligatori, gaviali (tutte le specie)

53

	Appendice I	Appendice II
Crocodylidae Coccodrilli	<i>Crocodylus acutus</i> Coccodrillo americano o acuto	
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (**) — 111 Coccodrillo catalratto o falso gaviale africano	
	<i>Crocodylus intermedius</i> Coccodrillo intermedio o dell'Orinoco	
	<i>Crocodylus moreletii</i> Coccodrillo di Morelet	
	<i>Crocodylus niloticus</i> (**) — 112 Coccodrillo del Nilo	
	<i>Crocodylus novaeguineae mindorensis</i> Coccodrillo di Mindoro	
	<i>Crocodylus palustris</i> Coccodrillo di palude	
	<i>Crocodylus porosus</i> (**) — 113 Coccodrillo marino	
	<i>Crocodylus rhombifer</i> Coccodrillo di Cuba o rombifero	
	<i>Crocodylus siamensis</i> Coccodrillo siamese	
Gavialidae Gaviali	<i>Urostelemaus tetraspis</i> (**) — 114 Ustelema o coccodrillo dal muso corto del Congo	
	<i>Tomistoma schlegelii</i> Falso gaviale o tomistoma	
	<i>Gavialis gangeticus</i> Gaviale del Gange	
RHYNCHOCEPHALIA Rincocelfali		
	<i>Sphenodon punctatus</i> Stenodonte o tuatara o rincocelfo	
SAURIA Sauri		
	<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> Greco dell'Isola Serpente	
Gekkonidae Gechi	<i>Phelsuma</i> spp Gechi diurni o Felsume	(C2)

54

Appendice I	Appendice II
Agamidae Agame	<i>Uromastyx</i> spp Uromastici
Chamaeleonidae Camaleonti	<i>Bradypodion</i> spp — 351 <i>Chamaeleo</i> spp [C 1: <i>Chamaeleo chamaeleon</i> Camaleonte comune]
Iguanidae Iguane	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> Iguana marina <i>Brachylophus</i> spp Brachilofi <i>Cyclura</i> spp Iguane cornute <i>Sauromalus varius</i> Chuckwalla dell'Isola di San Esteban <i>Gallotia simonyi</i> Lucertola gigante di Hierro
Lacertidae	<i>Podarcis lilfordi</i> Lucertola delle Baleari <i>Podarcis pityusensis</i> Lucertola di Ibiza <i>Corylus</i> spp Cordilidi <i>Pseudocordylus</i> spp Pseudocordilidi <i>Cnemidophorus hyperythrus</i> Cnemidoforo dalla gola arancione <i>Crocodylus lacertinus</i> Crigo lacertino <i>Dracaena guianensis</i> Dracena della Guayana <i>Tupinambis</i> spp Iegu <i>Heloderma</i> spp Elodermi
Cordylidae Cordilidi	
Teiidae Teidi	
Helodermidae Elodermi	

(C1)

55

	Appendice I	Appendice II
Varanidae Varani		(C2) <i>Varanus</i> spp (*) Varani
	<i>Varanus bengalensis</i> Varano del Bengala	
	<i>Varanus flavescens</i> Varano giallo	
	<i>Varanus griseus</i> Varano del deserto	
	<i>Varanus komodoensis</i> Drago o varano di Komodo	
SERPENTES Serpenti		
Boidae Boa		<i>boidae</i> spp (*) Boidi (tutte le specie) IC2: <i>Boa constrictor</i> <i>Eunectes</i> spp Anaconda <i>Python</i> spp (*) Pitoni <i>Eryx jaculus jaculus</i> Erice jaculo]
	<i>Acrantophis</i> spp Boa del Madagascar	
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> = 352 Boa costrittore dell'Argentina	
	<i>Eolyeria multocarinata</i> Boa di Round	
	<i>Casarea dussumieri</i> Boa di Dussumier	
	<i>Epicrates inornatus</i> Boa di Porto Rico	
	<i>Epicrates monensis</i> Boa di Mona	
	<i>Epicrates sublavus</i> Boa della Giamaica	
	<i>Python molurus molurus</i> Pitone dell'India	
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> Boa arboreo del Madagascar	

56

	Appendice I	Appendice II
Colubridae Colubridi		<i>Clelia clelia</i> = 353 Mussurano <i>Cylagras gigas</i> = 354 Falso cobra <i>Elachistodon westermanni</i> Mangiatore di uova indiano <i>Hoplocephalus bungaroides</i> (C2)
Elapidae Elapidi		
Viperidae	<i>Vipera ursinii</i> + 213 Vipera di Orsini	
CAUDA		AMPHIBIA ANFIBI
Ambystomidae Ambistomidi		<i>Ambystoma dumerilii</i> Salamandra del lago Patzcuaro <i>Ambystoma mexicanum</i> Salamandra tigre o Axolot
Cryptobranchidae Salamandre giganti	<i>Andrias</i> spp = 355 Salamandre giganti	
ANURA Anuri		
Bufo Rospi	<i>Atelopus varius zeteki</i> Rospo dorato di Zetek	(C2) <i>Bufo reitiformis</i> Rospo verde di Sonora
	<i>Bufo superciliaris</i> Rospo del Camerun	
	<i>Nectophrynoides</i> spp Nettofrinoidi o Rospi vivipari africani	
Myobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp
Dendrobatidae		<i>Dendrobates</i> spp Dendrobati <i>Phyllobates</i> spp Filobati <i>Rana hexadactyla</i> Rana tigrina
Ranidae Ranidi		
Microhylidae	<i>Dyscophus antongilii</i>	

57

Aggiornamento alla GU 06/01/98

97. COMMERCIO CON L'ESTERO

1) Provvedimenti vari

L. 7 febbraio 1992, n. 150 (1).

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 febbraio 1992, n. 44.

(Giurisprudenza)

1. 1. Chiunque in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, o comunque detiene esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni:

a) arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni;

b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a due anni o ammenda da lire quindici milioni a sei volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione. Se trattasi di impresa commerciale alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

2. L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della prevista documentazione CITES ennesima dallo Stato estero ove l'oggetto è stato acquistato, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti importati illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato.

3. L'esportazione o la riesportazione di oggetti ad uso personale o domestico derivati dagli esemplari di specie indicate nel comma 1, eccetto gli oggetti di pelletteria ad uso personale e le calzature, è consentita previo rilascio di un certificato da parte del servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo VII, par. 3, della convenzione di Washington (2).

(2) Così sostituito dall'art. 1, D.L. 12 gennaio 1993, n. 2, riportato al n. VIII.

(Giurisprudenza)

2. 1. Chiunque, in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, esemplari di specie indicate nell'allegato

4, appendici II e III -- escluse quelle inserite nell'allegato C, parte 1 -- e nell'allegato C, parte 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni:

a) ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni;

b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a un anno o ammenda da lire venti milioni a quattro volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione. Se trattasi di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

2. L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della documentazione CITES, ove prevista, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni (3).

(3) Così sostituito dall'art. 2, D.L. 12 gennaio 1993, n. 2, riportato al n. VIII.

3. 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche nel caso di transito o transbordo sul territorio italiano di esemplari vivi o morti degli animali selvatici e delle piante di cui ai suddetti articoli, o di loro parti o prodotti derivati.

4. 1. In caso di violazione dei divieti di cui agli articoli 1 e 2 è disposta la confisca degli esemplari vivi o morti degli animali selvatici o delle piante ovvero delle loro parti o prodotti derivati. Nel caso di esemplari vivi è disposto il loro rinvio allo Stato esportatore, a spese del detentore, o l'affidamento a strutture pubbliche o private, in grado di curarne il mantenimento a scopi didattici e la sopravvivenza, sentita la commissione scientifica di cui al comma 2. Nel caso di esemplari morti, loro parti o prodotti derivati, il Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato ne assicura la conservazione a fini didattico-scientifici e, ove necessario, provvede alla loro distruzione, sentita la commissione scientifica di cui al comma 2.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della sanità, è istituita presso il Ministero dell'ambiente la commissione scientifica per l'applicazione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 (4).

(4) Comma così modificato dall'art. 3, D.L. 12 gennaio 1993, n. 2, riportato al n. VIII.

5. 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che detengono esemplari degli animali selvatici e delle piante di cui all'articolo 1, comma 1, devono farne denuncia agli uffici del Corpo forestale dello Stato o a quelli dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, abilitati, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ad effettuare controlli e certificazioni in conformità alla citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874. I suddetti uffici rilasciano apposita ricevuta, previa verifica della regolarità dell'importazione a suo tempo avvenuta.

2. E' fatto obbligo a coloro che detengono esemplari vivi degli animali selvatici e delle piante di cui all'articolo 1, comma 1, di comunicare le variazioni del luogo di custodia degli esemplari stessi al più vicino ufficio del Corpo forestale dello Stato o dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, abilitato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

3. E' fatto obbligo, all'atto dell'importazione o della riesportazione degli esemplari di cui all'articolo

2. ovvero di loro parti o prodotti derivati, di fare apporto dal più vicino ufficio del Corpo forestale dello Stato o dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, abilitato ai sensi del comma 1 del presente articolo, i necessari visti sulle licenze di importazione ed esportazione e sui certificati di importazione e ricopertura in conformità alla citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 (5).

4. I paesi dei Paesi di origine degli esemplari di cui all'articolo 2, ovvero delle loro parti o prodotti derivati, nei quali, dopo verifica operata dalla segreteria di cui all'articolo XII della citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, vengano accertati errori o falsificazioni, devono essere ritirati dal Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato, che riferisce all'autorità competente dello Stato esportatore tramite la suddetta segreteria. E' in tal caso nullo qualsiasi permesso o certificato emesso dal Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato sulla base dei suddetti permessi dei Paesi d'origine.

5. E' fatto obbligo di marcare conformemente a standard internazionali, con sistemi resi operativi dal Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato, sentita la commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, gli esemplari di cui all'articolo 1, comma 1, e quelli cui si applicano le deroghe previste dal citato regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni.

6. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire sei milioni a lire diecimila milioni (6).

(5) Come modificato dall'art. 3, D.L. 12 gennaio 1993, n. 2, riportato al n. VIII.

(6) Come così stabilito dall'art. 3, D.L. 12 gennaio 1993, n. 2, riportato al n. VIII.

5-bis. 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, comma 1, tutti coloro che designano esemplari di specie selvatiche indicate nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, classificati dalla presente legge come oggetti ad uso personale o domestico, non devono fare denuncia.

2. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti di cui agli articoli 21 e 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 137.

3. (Soppresso dalla legge di conversione).

4. Le denunce di detenzione di esemplari di eventuali specie che saranno iscritte nell'allegato A, appendice I, nonché nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni - a seguito delle decisioni della Conferenza degli Stati Parte della convenzione - dovranno essere effettuate entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - seconda serie speciale - del regolamento (CEE) che modifica i sopra citati allegati A e C del regolamento (CEE) n. 3626/82.

5. Chi contravviene all'obbligo di denuncia di cui al comma 4 è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire sei milioni a lire diecimila milioni.

6. Gli oggetti di uso personale o domestico derivati da esemplari di specie selvatiche indicate nel comma 1 non possono essere commercializzati od offerti in vendita o esposti in vendita, salvo che gli stessi siano previamente denunciati con la modalità prevista dall'articolo 5, comma 1, ai fini della verifica della regolarità dell'importazione a suo tempo avvenuta secondo le norme previste dalla convenzione di Washington.

7. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 6 è punito con la sanzione

amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.

8. Le istituzioni scientifiche o di ricerca pubbliche o private potranno godere dell'esenzione dall'obbligo di denuncia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel registro delle istituzioni scientifiche previsto dall'articolo VII, par. 6, della convenzione di Washington. A tal fine con decreto del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, sarà disciplinata l'iscrizione del registro presso il Ministero dell'Ambiente e saranno previsti i presupposti, le condizioni e le modalità di iscrizione, anche ai fini della detenzione di esemplari di cui all'articolo 6. La commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, rilascia i pareri per l'iscrizione nel registro (7).

(7) Articolo aggiunto dall'art. 4-bis, D.L. 12 gennaio 1993, n. 2, riportato al n. VIII, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione, che ha, tra l'altro, soppresso il comma 3.

5-ter. 1. Ai sensi delle risoluzioni 7.13 e 8.12 delle Conferenze degli Stati Parte della convenzione di Washington, tenutesi rispettivamente a Losanna (Svizzera) dal 9 al 20 ottobre 1989, e a Kyoto (Giappone) dal 2 al 13 marzo 1992, il personale dei nuclei del Corpo forestale dello Stato, di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente 4 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1992, presente nelle dogane di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 26 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 9 luglio 1992, in collaborazione con gli uffici veterinari di confine, dovrà riportare su appositi moduli, conformi a quello di cui alla citata risoluzione 7.13 della Conferenza di Losanna, la quantità di ogni spedizione in importazione di animali vivi di specie incluse nell'allegato A, appendici I e II, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, nonché il numero di esemplari morti per ogni spedizione. I dati ottenuti saranno inviati su base annuale alla segreteria di cui all'articolo XII della convenzione di Washington. Il Ministro dell'Ambiente, di concerto con i Ministri dell'Agricoltura e delle foreste e della sanità, stabilisce, con apposito decreto, le modalità e i criteri atti ad ottenere il monitoraggio della mortalità di animali vivi durante il trasporto internazionale, per diaporo, in base ai dati ottenuti e sentito il parere della commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, misure più restrittive fino all'interdizione dell'importazione per le specie maggiormente soggette a mortalità durante il trasporto internazionale (8).

(8) Articolo aggiunto dall'art. 4-bis, D.L. 12 gennaio 1993, n. 2, riportato al n. VIII, a sua volta aggiunto dalla relativa legge di conversione.

6. 1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 137, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatiche ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzione in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

2. Il Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro dell'Interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'Agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni avvisi il fine della protezione delle specie (9).

3. Fatto restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 designano esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatiche ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzione in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a fare denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità

delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano nei confronti dei giardini zoologici, aree protette, parchi nazionali, acquari, delfinari, circhi, mostre faunistiche permanenti o viaggiatori, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base di criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione (10).

(9) Con D.M. 18 maggio 1992 (Gazz. Uff. 4 giugno 1992, n. 130) sono state individuate le specie di mammiferi e rettili selvatici pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica. Con D.M. 19 aprile 1996, riportato al n. IV/11, è stato approvato l'elenco delle specie animali pericolose per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione.

(10) Articolo così sostituito dall'art. 5, D.L. 12 gennaio 1993, n. 2, riportato al n. I/11, a sua volta modificato dalla relativa legge di conversione.

7. 1. Restano valide le deroghe previste dalla citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e dal citato regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni.

8. 1. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, commi 4 e 5, e dall'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (11), il Ministero dell'ambiente cura l'adempimento della citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, potendosi avvalere delle esistenti strutture del Corpo forestale dello Stato.

2. Con propri decreti, emanati di concerto con il Ministro delle finanze, il Ministro del commercio con l'estero ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il Ministro dell'ambiente stabilisce le modalità relative ai controlli in ambito doganale per l'esecuzione della presente legge e le procedure per l'adempimento della citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 (12).

(11) Riponata alla voce MINISTERO DELL'AMBIENTE.

(12) Vedi il D.M. 4 settembre 1992, riportato al n. I/11. Inoltre, il comma 2 dell'art. 8, è stato così modificato dall'art. 11, D.L. 12 gennaio 1993, n. 2, riportato al n. I/11.

8-bis. 1. Tutte le nascite o riproduzioni in cattività degli esemplari appartenenti a specie incluse nell'allegato 4, appendici I e II, nonché nell'allegato C, parte I e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, devono essere denunciate, entro dieci giorni dall'evento, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Direzione generale per l'economia montana e foreste — Servizio certificazione CITES, il quale ha facoltà di verificare presso il denunciante l'esistenza dei genitori e si può avvalere di analisi genetiche per stabilire il grado di parentela fra i presunti genitori e la prole. Per tali esemplari, il predetto servizio rilascerà al denunciante un certificato conforme all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 3418/83 del Consiglio del 28 novembre 1983 (13).

1) Articolo aggiunto dall'art. 6, D.L. 12 gennaio 1993, n. 2, riportato al n. I/11, nel testo modificato dalla relativa legge di

conversione.

8-ter. 1. Ai sensi della risoluzione 8.14 della Conferenza degli Stati Parte della convenzione di Washington, tenutasi a Kyoto (Giappone) dal 2 al 13 marzo 1992, tutte le imprese che hanno scorte di pelli, limitatamente a quelle intere, allo stato grezzo o lavorato, di specie appartenenti all'ordine Crocodylia ed incluse nell'allegato 4, appendici I e II, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, sono sottoposte ad inventario e marcaggio graziato, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro del commercio con l'estero. Il costo delle marche necessarie al marcaggio delle pelli da risportazione è a carico delle singole ditte.

2. Entro il 31 marzo 1993, tutte le imprese che hanno scorte di pelli, di cui al comma 1, devono farne denuncia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Direzione generale per l'economia montana e foreste, indicando la quantità, il tipo di pelle — intera, sostanzialmente intera, dei fianchi o dei ventri — e la specie a cui la pelle appartiene.

3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Direzione generale per l'economia montana e foreste, è tenuto a realizzare il marcaggio delle pelli, denunciate ai sensi del comma 2, entro centoventi giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle denunce di cui allo stesso comma 2.

4. Il personale del Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad effettuare i necessari accertamenti presso le imprese di cui al comma 2, al fine di verificare la corrispondenza tra la documentazione comprovante la regolare importazione e le pelli denunciate ai sensi del comma 1.

5. Chiunque contravviene alle disposizioni previste al comma 2 è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire trenta milioni (14).

(14) Articolo aggiunto dall'art. 7, D.L. 12 gennaio 1993, n. 2, riportato al n. I/11, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.

8-quater. 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, si provvede al pagamento del contributo annuale da versare al segretariato CITES, il cui ammontare è determinato in lire 240 milioni annui a decorrere dal 1993 (15).

(15) Articolo aggiunto dall'art. 8, D.L. 12 gennaio 1993, n. 2, riportato al n. I/11, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.

8-quinquies. 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, sono determinate la misura e le modalità di versamento all'erario del diritto speciale di prelievo da porre a carico dei soggetti tenuti a richiedere o presentare:

a) la licenza o il certificato di importazione, la licenza di esportazione, il certificato di risportazione e il certificato CITES, previsti dal decreto del Ministro del commercio con l'estero di cui all'articolo 2, comma 1;

b) le denunce di detenzione di esemplari di specie selvatiche previste dagli articoli 5, comma 1, e 5-bis, comma 4;

c) la domanda di iscrizione nel registro delle istituzioni scientifiche prevista dall'articolo 5-bis, comma 8;

d) l'autorizzazione alla detenzione degli esemplari vivi prevista dall'articolo 6, comma 3;

e) la dichiarazione di idoneità per giardini zoologici, acquari, delfinari, circhi, mostre faunistiche permanenti o viaggiatori, prevista dall'articolo 6, comma 6;

f) il certificato di conformità per nascite o riproduzioni in cattività previsto dall'articolo 8-bis;

g) la denuncia di scorte di pelli ed il relativo marcaggio previsti dall'articolo 8-ter, nonché il marcaggio di cui all'articolo 5, comma 5 (15/a).

2. La misura dei diritti speciali istituiti con la presente legge dovrà essere determinata in modo da assicurare la integrale copertura delle spese derivanti agli organi competenti nell'applicazione delle relative norme. I relativi proventi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnati con decreto del Ministro del tesoro allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente per la parte eccedente l'importo di cui al comma 3.

3. I diritti corrisposti per il rilascio dei certificati di cui al comma 1 dovranno essere determinati in misura tale da garantire anche la copertura della spesa annua di lire 240 milioni relativa al contributo che viene versato al segretariato CITES in adempimento della convenzione di Washington.

3-bis. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 8 e del decreto del Ministro dell'ambiente 4 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1992, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede all'istituzione nonché al funzionamento di appositi nuclei del Corpo forestale dello Stato, operanti presso i vari doganali abilitati alle operazioni di importazione e di esportazione di esemplari previsti dalla convenzione di Washington. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma valutato in lire 700 milioni per l'anno 1993 e in lire 500 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede, per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e, per gli anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

3-ter. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite il Corpo forestale dello Stato, provvede alla conservazione degli esemplari confiscati per violazione delle disposizioni citate nel medesimo articolo 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 400 milioni per l'anno 1993 e in lire 200 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

3-quater. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 5, comma 5, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite il Corpo forestale dello Stato, provvede al marcaggio, conformemente a standard internazionali, degli esemplari previsti dalla convenzione di Washington. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 400 milioni per l'anno 1993 e in lire 200 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

3-quinquies. Ai fini dell'attuazione della presente legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite il Corpo forestale dello Stato, provvede all'effettuazione dei controlli e delle certificazioni previsti dalla convenzione di Washington. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1993 e in lire 500 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 (16).

(15a) Vedi il D.M. 28 maggio 1993, riportato al n. IVV.

(16) Articolo aggiunto dall'art. 9, D.L. 12 gennaio 1993, n. 2, riportato al n. VIII, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.

8-sexies. 1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, salvo diversa specificazione, le espressioni sottindicate hanno il seguente significato:

a) convenzione di Washington: la convenzione sul commercio internazionale di specie di flora e

fauna minacciata di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, altrimenti denominata CITES, ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 24 febbraio 1976;

b) esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivo o morto, delle specie elencate nelle appendici I, II e III della convenzione di Washington, nell'allegato B e nell'allegato C, parte I e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni ed integrazioni, qualsiasi parte o prodotto, facilmente identificabile, ottenuto a partire da animali o piante di queste stesse specie, nonché qualsiasi altra merce, se da un documento giustificativo, ovvero dall'imballaggio, dal marchio o dall'etichetta o da qualsiasi altra circostanza risulti trattarsi di parti o prodotti di animali o di piante appartenenti a queste stesse specie;

c) oggetto ad uso personale o domestico: prodotto derivato ottenuto da esemplari di specie incluse nell'allegato A, appendici I, II e III, e nell'allegato C, parte I e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, che appartenga ad una persona fisica e che non sia posto in vendita o in commercio;

d) esemplare riprodotto in cattività: prole di un esemplare vivo, comprese le uova, nata, o prodotta in altra maniera, da entrambi i genitori che si riproducono o da gameti trasferiti in altra maniera in un ambiente controllato se la riproduzione è sessuale o da genitori che siano in un ambiente controllato quando inizia lo sviluppo della prole se la riproduzione è asessuale. Il termine "esemplare riprodotto in cattività" si riferisce alla produzione di esemplari di seconda generazione nello stesso ambiente controllato;

e) esemplare nato in cattività: esemplare, così come definito nel presente articolo, comprese le uova, nato, o prodotto in altra maniera, da genitori, di cui almeno uno di origine selvatica, che si riproducono o da gameti trasferiti in altra maniera in un ambiente controllato se la riproduzione è sessuale o da genitori, di cui almeno uno di origine selvatica, che siano in un ambiente controllato quando inizia lo sviluppo della prole se la riproduzione è asessuale. Il termine "esemplare nato in cattività" si riferisce alla produzione di esemplari di prima generazione nello stesso ambiente controllato;

f) esemplare propagato artificialmente: esemplare di specie vegetale propagato per mezzo di semi, spore, diaspore, propaguli o altri mezzi di riproduzione sessuale o asessuale in condizioni controllate;

g) esemplare di specie selvatica: esemplare, così come definito nel presente articolo, di origine selvatica o esemplare animale proveniente da nascita in cattività limitata alla prima generazione (17).

(17) Articolo aggiunto dall'art. 10, D.L. 12 gennaio 1993, n. 2, riportato al n. VIII, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.

REGOLAMENTO (CE) N. 551/95 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 3624/82 del Consiglio relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3624/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (1), modificato di ultimo dal regolamento (CEE) n. 1334/93 (2), in particolare l'articolo 4,

considerando che alla nona riunione della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, svoltasi a Fort Lauderdale dal 7 al 18 novembre 1994, sono stati approvati emendamenti alle appendici I e II della convenzione; che sono stati approvati emendamenti all'appendice III della convenzione; che le appendici I, II e III dell'allegato A del regolamento (CEE) n. 3624/82 devono quindi essere modificate in modo da tener conto delle modifiche apportate dagli emendamenti della convenzione; e che le parti I e II dell'allegato C del regolamento devono essere modificate;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 1995.

Per la Commissione

Em BJEERGAARD

Membro della Commissione

(1) GU n. L 364 del 31. 12. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 151 del 23. 6. 1993, pag. 25.

ALLEGATO A

Appendici I e II (1)

Interpretazione

1. Le specie che figurano nelle presenti appendici sono indicate:

- a) secondo il nome della specie, oppure;
- b) secondo l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte designata di detto taxon.

2. L'abbreviazione « spp. » serve a designare tutte le specie di un taxon superiore.

3. Altri elementi a lato superiori alla specie hanno solo il fine di fornire informazioni e di classificazione.

4. L'abbreviazione « p.p. » serve a designare specie probabilmente autine.

5. Un asterisco (*) posto dopo il nome di una specie e di un taxon superiore indica che una o più popolazioni geograficamente separate, sottopopolazioni o specie di detto specie e di detto taxon si trovano indicate nell'appendice I e che sono escluse dall'appendice II.

6. Due asterischi (**) posti dopo il nome di una specie e di un taxon superiore indicano che una o più popolazioni geograficamente separate, sottopopolazioni o specie di detto specie e di detto taxon figurano nell'appendice II e che sono escluse dall'appendice I.

7. Il simbolo (-) seguito da un taxon posto dopo il nome di una specie e di un taxon superiore indica che le popolazioni geograficamente separate, sottopopolazioni, specie, gruppi di specie o famiglie di tali specie o taxa, sono escluse dall'appendice I e figurano, come segue:

- 101 Popolazione della *Graculidia occidentalis*
- 102 Popolazioni del *Buteo*, dell'*Uria*, del *Nepes* e del *Pelecan*
- 103 Popolazioni dell'*Alcedo*
- 104 Popolazioni degli *Suid* Urali
- 105 - Cfr. parte della popolazione della penisola di *Palawan*, la regione di *Tasquet*
- 106 - Cfr. *Platan* popolazione
- 107 Popolazioni dell'*Alcedo*, del *Buteo*, dell'*Uria*, del *Nepes*, del *Pelecan* e del *Pelecan*
- 108 *Colaptes*
- 109 *Micropodidae* asiatici, *Micropodidae* indonesiani e *Phasianidae* asiatici
- 109 Popolazioni dell'*Alcedo*, regione a quote di elevazione uguale a quelle nel 1993 e 1994 e poi alle quote annuali di esportazioni approvate dal regolamento Cina e del gruppo specifico nel cosiddetto *UIONISC*
- 110 Popolazioni del *Buteo*, dell'*Uria*, del *Nepes*, del *Pelecan*, del *Pelecan*, del *Pelecan*, del *Pelecan*, della *Repubblica Unita della Tanzania*, della *Zambia* e della *Zambia* e popolazioni dei seguenti paesi, regione e quote annuali di esportazione specificate nel presente regolamento:

	1993	1994	1995
- Madagascar	4 300	3 300	3 300
- esemplari di allevamento	4 300	3 300	3 300
- esemplari selvatici	300	300	300
- Uganda	2 300	2 300	2 300

(1) Le notazioni « (C) » e « (C2) » poste dopo il nome di una specie e di un taxon superiore indicano che una o più sottopopolazioni o specie di detto specie e di detto taxon figurano nell'allegato C, parte I e parte 2 del regolamento.

Oltre agli esemplari di allevamento, la Repubblica Unita di Tanzania autorizza per il 1995 e il 1996 l'esportazione di non oltre 1 100 esemplari selvatici (compresi 100 troidi di caccia), e per il 1997 di un determinato numero che deve essere approvato dal segretario del Cites e del gruppo specifico sui coccodrilli UICN/SSC.

- 111 Popolazioni dell'Australia, dell'Indonesia e della Papua Nuova Guinea.
- 112 Popolazione del Cile
- 113 Tutte le specie non succulente
- 114 *Alor vira*: denominato altresì *Alor barbadensis*.

8. Il simbolo (+) seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore significa che soltanto popolazioni geograficamente isolate, sottospecie o specie di detta specie o di detto taxon, sono incluse nell'appendice in questione, come segue:

- + 201 Popolazioni del Bhutan, dell'India, del Nepal e del Pakistan
- + 202 Popolazioni del Bhutan, della Cina, del Messico e della Mongolia
- + 203 Popolazioni del Camerun e della Nigeria
- + 204 Popolazione dell'Asia
- + 205 Popolazioni dell'America del Nord e dell'America Centrale
- + 206 Popolazioni del Bangladesh, dell'India e della Thailandia
- + 207 Popolazione dell'India
- + 208 Popolazione dell'Australia
- + 209 Popolazione del Sudafrica
- + 210 — Cile: parte della popolazione della provincia di Puntacura, la regione di Tarapacá
- Fro: l'intera popolazione
- + 211 Popolazioni dell'Afghanistan, del Bhutan, dell'India, del Myanmar, del Nepal e del Pakistan
- + 212 Popolazione del Messico
- + 213 Popolazioni dell'Algeria, del Burkina Faso, del Camerun, della Repubblica Centrafricana, del Ciad, del Mali, della Mauritania, del Marocco, del Niger, della Nigeria, del Senegal e del Sudan
- + 214 Popolazioni delle Seychelles
- + 215 Popolazioni dell'Europa, ad eccezione dei territori che in passato costituivano l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche
- + 216 Tutte le specie della Nuova Zelanda
- + 217 Popolazione del Cile.

9. Il simbolo (=) seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore significa che la denominazione di detta specie o di detto taxon va interpretata come segue:

- 301 denominato altresì *Phalanger maculatus*
- 302 comprende la famiglia Tupiidae
- 303 precedentemente compreso nella famiglia Lemnidae
- 304 precedentemente compreso come sottospecie di *Callithrix jacchus*
- 305 comprende il sinonimo generico *Leontideus*
- 306 precedentemente compreso nella specie *Saginus oedipus*
- 307 precedentemente compreso nella specie *Alouatta palliata*
- 308 comprende il sinonimo *Ceropithecus ruber*
- 309 precedentemente compreso nel genere *Papio*
- 310 comprende il sinonimo generico *Simia*
- 311 comprende il sinonimo *Callobus badius kirkii*
- 312 comprende il sinonimo *Colobus badius rufonotatus*
- 313 comprende il sinonimo generico *Rhinopithecus*
- 314 denominato altresì *Presbytis entellus*
- 315 denominato altresì *Presbytis eri* e *Semnopithecus griseus*
- 316 denominato altresì *Bradypus pilatus* e *Semnopithecus pilatus*
- 317 comprende i sinonimi *Bradypus boliviensis* e *Bradypus griseus*

— 21 —

- 318 comprende il sinonimo *Prodenia giganteus*
- 319 comprende il sinonimo *Phytoter matrephalus*
- 320 comprende il sinonimo *Eichtheilus glauca*
- 321 precedentemente incluso nel genere *Bulana*
- 322 precedentemente incluso nel genere *Duttya*
- 323 include il sinonimo *Duttya fulvipes*
- 324 comprende il sinonimo generico *Francos*
- 325 denominato altresì *Stenotarsus tibialis*
- 326 denominato altresì *Anoxy micradon* o *Pansany micradon*
- 327 precedentemente incluso nel genere *Lutra*
- 328 precedentemente incluso nel genere *Lutra*, comprende i sinonimi *Lutra anserina*, *Lutra anserina*, *Lutra anserina* e *Lutra fluitans*
- 329 comprende i sinonimi *Euphrates major*
- 330 denominato altresì *Hymna brunna*
- 331 denominato altresì *Felis caracal* e *Lynx caracal*
- 332 precedentemente incluso nel genere *Felis*
- 333 denominato altresì *Felis pardina* o *Felis lynx pardina*
- 334 precedentemente incluso nel genere *Panthera*
- 335 denominato altresì *Equus alatus*
- 336 precedentemente compreso nella specie *Equus bisonus*
- 337 denominato altresì *Equus caballus praxinoskii*
- 338 denominato altresì *Choropsis libanensis*
- 339 denominato altresì *Crova perina annulatus*
- 340 denominato altresì *Crova perina calamanensis*
- 341 denominato altresì *Crova perina lubii*
- 342 denominato altresì *Crova damus mispamensis*
- 343 comprende il sinonimo *Bas fensilis*
- 344 comprende il sinonimo *Bas frenzians*
- 345 comprende il sinonimo generico *Norbus*
- 346 comprende il sinonimo generico *Anas*
- 347 denominato altresì *Dumallius doris doris*
- 348 precedentemente compreso nella specie *Nimrodus goral*
- 349 denominato altresì *Caprimis sumatrensis*
- 350 comprende il sinonimo *Oryx leo*
- 351 comprende il sinonimo *Ovis aris ophion*
- 352 denominato altresì *Rupicapra rupicapra erasta*
- 353 denominato altresì *Przewalskia pascua*
- 354 denominato altresì *Lula abbelli*
- 355 denominato altresì *Circus cinerea boyana*
- 356 comprende i sinonimi *Anas chloris* e *Anas nitens*
- 357 denominato altresì *Anas platyrhynchos leucostriata*
- 358 probabilmente un ibrido tra *Anas platyrhynchos* e *Anas superciliosa*
- 359 denominato altresì *Aquila heliaca adalberti*
- 360 denominato altresì *Chondrobiax wilsoni*
- 361 denominato altresì *Falco peregrinus balyanensis* e *Falco peregrinus peregrinator*
- 362 denominato altresì *Crao mila mila*
- 363 precedentemente compreso nel genere *Alburna*
- 364 precedentemente compreso nella specie *Crasipilina misipilina*
- 365 precedentemente compreso nella specie *Polychaeta maderana*

— 22 —

- 366 comprende il sinonimo *Blaisardella nigrescens*
- 367 desinuisce il sinonimo *Tricholoma spicatum*
- 368 desinuisce il sinonimo *Tricholoma spicatum*
- 369 desinuisce il sinonimo *Hydrotus abietis*
- 370 desinuisce il sinonimo *Amazilia defuncta abietis*
- 371 serisce commercializzato sotto forma desinuisce *Amazilia*
- 372 desinuisce il sinonimo *Cyanophanes azurescens*
- 373 desinuisce il sinonimo *Opuntia engelmannii*
- 374 desinuisce il sinonimo *Persea carolinensis*
- 375 precedenze comprese nella specie *Psychotria chrysophylla*
- 376 desinuisce il sinonimo *Phacelia lamarckii*
- 377 precedenze comprese nel genere *Callitriche*; desinuisce il sinonimo *Taxus perlyptophylla*
- 378 desinuisce il sinonimo *Olea guineensis*
- 379 desinuisce il sinonimo *Nicotiana glauca*
- 380 precedenze comprese nel genere *Glauca*
- 381 comprende il sinonimo *gracilis Philadelphus*
- 382 precedenze comprese nel genere *Rhamnus*
- 383 desinuisce il sinonimo *Pinus koraiensis*
- 384 desinuisce il sinonimo *Pinus koraiensis*
- 385 desinuisce il sinonimo *Diopatra koraiensis*
- 386 desinuisce il sinonimo *Albizia julibriss*
- 387 precedenze comprese nel genere *Spinus*
- 388 precedenze comprese come *Exochus* sotto forma
- 389 comprende il sinonimo *gracilis Nivola* e *Grevillea* (specie)
- 390 desinuisce il sinonimo *Gracilis nipponensis*; desinuisce il sinonimo *Tanaka*
- 391 desinuisce il sinonimo *gracilis*
- 392 desinuisce il sinonimo *gracilis*
- 393 precedenze comprese in *Pedicularis* spp.
- 394 comprende *Albizia*, *Ceanothus* e *Gracilis*
- 395 desinuisce il sinonimo *Ceanothus*
- 396 precedenze comprese in *Chamaecyparis* spp.
- 397 desinuisce il sinonimo *Ceanothus*
- 398 comprende il sinonimo *Pinus koraiensis*
- 399 comprende il sinonimo *Pinus koraiensis*
- 400 desinuisce il sinonimo *Hydrocotyle*
- 401 comprende il sinonimo *gracilis Nigella*
- 402 *Saxifraga*
- 403 desinuisce il sinonimo *Ceanothus*
- 404 desinuisce il sinonimo *gracilis*
- 405 comprende il sinonimo *gracilis*
- 406 desinuisce il sinonimo *gracilis*
- 407 desinuisce il sinonimo *Nigella*
- 408 desinuisce il sinonimo *gracilis*
- 409 comprende il sinonimo *gracilis*
- 410 comprende il sinonimo *gracilis*

- 411 comprende solo la famiglia *Hydrocotyle* con una specie *Hydrocotyle*
 - 412 desinuisce il sinonimo *Psychotria* e *Singaportia*
 - 413 desinuisce il sinonimo *gracilis*
 - 414 desinuisce il sinonimo *gracilis*
 - 415 desinuisce il sinonimo *gracilis*
 - 416 desinuisce il sinonimo *gracilis*
 - 417 desinuisce il sinonimo *gracilis*
 - 418 desinuisce il sinonimo *gracilis*
 - 419 desinuisce il sinonimo *gracilis*
 - 420 desinuisce il sinonimo *gracilis*
 - 421 comprende il sinonimo *gracilis*
 - 422 desinuisce il sinonimo *gracilis*
 - 423 desinuisce il sinonimo *gracilis*
 - 424 desinuisce il sinonimo *gracilis*
 - 425 desinuisce il sinonimo *gracilis*
 - 426 comprende *gracilis* e *gracilis*
 - 427 desinuisce il sinonimo *gracilis*
 - 428 desinuisce il sinonimo *gracilis*
 - 429 comprende *gracilis* e *gracilis*
 - 430 comprende *gracilis* e *gracilis*
 - 431 comprende *gracilis* e *gracilis*
 - 432 comprende *gracilis* e *gracilis*
 - 433 desinuisce il sinonimo *gracilis*
 - 434 desinuisce il sinonimo *gracilis*
 - 435 comprende il sinonimo *gracilis*
 - 436 desinuisce il sinonimo *gracilis*
 - 437 comprende il sinonimo *gracilis*
10. Il simbolo (*) indica che un sinonimo può essere il nome di una specie o essere più elevato in gerarchia come segue:
- *201 Esempio della forma abbreviata che non sono soggetti alle disposizioni della convenzione
 - *202 Quote annuali di esportazione per gli esemplari vivi e uccelli di culla:
 - Numero: 5
 - Numero: 150
 - Numero: 50
- Il contratto di tutti esemplari è soggetto alle disposizioni dell'articolo III della convenzione.
- *203 Al fine evitare di permettere il commercio internazionale di animali vivi o uccelli di culla, si deve adottare le seguenti misure:
- *204 Al fine evitare di permettere il commercio internazionale di animali vivi o uccelli di culla, si deve adottare le seguenti misure:
 - *205 Al fine evitare di permettere il commercio internazionale di animali vivi o uccelli di culla, si deve adottare le seguenti misure:
 - *206 Al fine evitare di permettere il commercio internazionale di animali vivi o uccelli di culla, si deve adottare le seguenti misure:
 - *207 Le culture di tessuti e di piante in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori ermetici non sono soggette alle disposizioni della convenzione.

12. Poiché nessuno delle specie o del suo più elevato di Fior lucina nell'appellarsi i suoi nemici ufficiali i suoi Baldo senza svenire la somma delle disposizioni dell'articolo III della commissione, questo significa che Baldo propaga antichismo, prodotti da una o più di queste specie o taxa, possono essere commercializzati con un certificato di proporzionalità, e che i temi o il polline hanno politiche (compresi). I suoi reati, le culture di piante o usate in via, le mezzi liquidi o solidi, trasportati in contenitori sigillati o altri Baldo non sono soggetti alle disposizioni della commissione.

11

— 25 —

[illegible][illegible]

Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

Con decorrenza 1 giugno 1997 è entrato in vigore il nuovo regolamento nelle Comunità Europee per quanto attiene la normativa C.I.T.E.S. (convenzione internazionale per il controllo del commercio di specie animali e vegetali minacciate).

Notevoli e complesse le misure previste che dovrebbero essere ora accorpate e, in qualche caso, ridefinite, nella legislazione specifica italiana.

Nuova l'elencazione delle specie considerate (Tab. 1) che ora sono suddivise tra quattro allegati (Allegati A, B, C e D) così definiti:

Allegato A (art.3.1)

Comprende le specie che figurano nell'Appendice I della C.I.T.E.S. e le specie che:

- siano o possano essere oggetto di una richiesta di utilizzazione nella C.E. o di commercio internazionale e che sia in via di estinzione ovvero talmente rara che qualsiasi volume di scambi potrebbe metterne in pericolo la sopravvivenza;*
- appartengano a un genere o sia un genere di cui la maggior parte delle specie figurino nell'All. A, in base ai criteri precedenti, e la cui inserzione nell'allegato sia fondamentale per l'efficace protezione dei relativi taxa.*

Allegato B (art.3.2)

Comprende le specie che figurano nell'App. II della C.I.T.E.S. e che non siano già state incluse nell'All. A, e le specie che siano oggetto di un volume di scambi internazionali che potrebbe essere incompatibile:

- con la loro sopravvivenza o con la sopravvivenza di popolazioni viventi in certi paesi;*
- con il mantenimento della popolazione totale a un livello corrispondente al ruolo della specie negli ecosistemi in cui essa è presente.*

Comprende altresì:

- le specie la cui inserzione sia fondamentale per garantire l'efficacia dei controlli del commercio degli esemplari che appartengono a queste specie a causa della loro somiglianza con altre specie che figurano negli All. A e B*
- le specie per le quali si è stabilito che l'introduzione di esemplari vivi negli ambienti naturali della C.E. costituisca un pericolo ecologico per alcune specie di fauna e di flora indigene della C.E. (è il caso della Rana catesbeiana e di Trachemys scripta elegans).*

Allegato C (art.3.3)

Comprende le specie che figurano nell'App. III della C.I.T.E.S. e che non siano già state incluse negli Allegati A o B.

Allegato D (art.3.4)

Comprende le specie non elencate negli Allegati da A a C di cui l'importanza del volume delle importazioni comunitarie giustifica una vigilanza.

Tabella 1. Anfibi e Rettili presenti sul territorio italiano e inseriti negli Allegati CE della C.I.T.E.S. (ai sensi del Regolamento Comunità Europee n. 338/97 del 9.12.1996).

AMPHIBIA

<i>Rana catesbeiana</i>	(Allegato B)
-------------------------	--------------

REPTILIA

<i>Testudo graeca</i>	(Allegato A / App. II)
<i>Testudo hermanni</i>	(Allegato A / App. II)
<i>Testudo marginata</i>	(Allegato A / App. II)
<i>Trachemys scripta elegans</i>	(Allegato B / =436)
<i>Chamaeleo chamaeleon</i>	(Allegato A / App. II)
<i>Vipera ursinii</i>	(Allegato A / App. I / +212)

=436 denominata anche *Chrysemys scripta elegans*

+212 popolazioni dell'Europa, ad eccezione dei territori che in passato costituivano l'U.R.S.S.

[illegible]

	Algaie A	Algaie B	Algaie C
<i>Laurencia</i>	<i>Callista amara</i> (I) [Lacertina gigante di Heron] <i>Podocis ifoni</i> (II) [Lacertina delle Baleari] <i>Podocis nipontina</i> (II) [Lacertina di Baia]	<i>Geophis</i> spp. (II) [Cordoba] <i>Pseudocorypha</i> spp. (II) [Pseudocorda] <i>Cordylus bipartitus</i> (II) [Camelidoro dalla gola rossa] <i>Cordylus lewinii</i> (II) [Oropo lewinii] <i>Dromas</i> spp. (II) [Dromas della Guayana] <i>Tegonioides</i> spp. (II) [Tegoni] <i>Cordylus robustus</i> (II) <i>Sclerophrys cordillera</i> (II)	
<i>Conyidae</i>			
<i>Tendae</i>			
<i>Belonidae</i>			
<i>Stenostomatidae</i>			
<i>Helodermatidae</i>			
<i>Varanidae</i>	<i>Varanus longirostris</i> (I) [Varano del Bengala] <i>Varanus flavescens</i> (I) [Varano giallo] <i>Varanus griseus</i> (I) [Varano del deserto] <i>Varanus komodoensis</i> (I) [Drago o Varano di Komodo] <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Heloderma</i> spp. (II) [Elodermi] <i>Varanus</i> spp. - (II) [Varani]	
<i>GEOPENTES</i>			
<i>Isopoda</i>	<i>Armadillops</i> spp. (I) [Isopodi del Madagascar] <i>Isopod constrictor occidentalis</i> (I) - 4415 [Isopodi commensali dell'Argentina] <i>Bolignus multistriatus</i> (I) [Isopodi di Bonafé] <i>Gnathopoda dissimilis</i> (I) [Isopodi di Dissimilis] <i>Isopoda scutellata</i> (I) [Isopodi di Scutella] <i>Isopoda reversa</i> (I) [Isopodi di Mena] <i>Isopoda subulana</i> (I) [Isopodi della Costa]	<i>Bolignus</i> spp. - (II) [Isopodi delle Gierres]	

	Aligato A	Aligato B	Aligato C
<i>Colelidae</i>	<i>Eryx jaculus</i> (II) (Erice jaculo) <i>Eryx muhleni arabicus</i> (II) n.446 (Pione dell'India) <i>Xantusia madagascariensis</i> (II) (Bou abouero del Madagascar)	<i>Gilaia cilia</i> (II) n.447 (Mousseres) <i>Cylindrops elegans</i> (II) n.448 (Félics colina) <i>Dromicus cheminatus</i> n.449 <i>Elachistodon antismarmorei</i> (II) (Mangano di vena indiana) <i>Python maurus</i> (II) (Serpente dei nati indiani)	<i>Anaxilus subissimus</i> (III) (II) (Ericepe subissosa) <i>Crocodrus rhyacops</i> (III) (II) (Serpente d'acqua dal nesso di case)
<i>Elapidae</i>		<i>Hoplocephalus langosoides</i> (II)	<i>Xenodophia giannini</i> (III) (II) n.450 (Nauze poutinere)
<i>Viperidae</i>		<i>Naja naja</i> (II) (Cobra degli occhiali) <i>Ophiophagus hannah</i> (II) (Cobra reale)	<i>Moroneo elatus</i> (III) (II) (Serpente corallo) <i>Moroneo nigrocapillus</i> (III) (II) (Serpente corallo negro faciente)
		<i>Crotalus amnicola</i> <i>Crotalus scellatus</i>	<i>Atherisides bilineatus</i> (III) (II) (Macrobombard del Messico) <i>Bolitophis eger</i> (III) (II) (Feto di lancia) <i>Bolitophis natus</i> (III) (II) (Crotalo natus) <i>Bolitophis natus</i> (II) (II) (Crotalo silanus) <i>Bolitophis olivaceus</i> (III) (II) (Crotalo a muso di pecora) <i>Bolitophis subligatus</i> (III) (II) (Crotalo delle palme comuni) <i>Crotalus durissus</i> (III) (II) (Cassente)
	<i>Vipera Latic</i>		<i>Vipera nasuta</i> (III) (II) (Vipera di Nasuti)
	<i>Vipera aspis</i> (II) n.412 (Vipera di Ormai)		

	Algaes A	Algaes B	Algaes C
SCIPHIERIFORMES Sciphieroidae	<i>Sciphieria hirsutissima</i> (L.) (Fossils dal rafter level)		
Polysiphonidae	<i>Ascleropsis amida</i> (L.) (Fossils common)	<i>Polysiphon (patula)</i> (L.)	
OSTEOGLOSTIFORMES Dunaliellidae	<i>Scleroglossus formosa</i> (L.) (Scleroglossus albidus)	<i>Arthrospira gigas</i> (L.) (Arthrospira)	
CYTAINIIFORMES Cytinidae	<i>Prochloris juliana</i> (L.) (Itan temoloh)	<i>Coccolithus gigas</i> (L.) (Barbo ceto del Coigol)	
Ceratoidae	<i>Ceratoides cypus</i> (L.) (Cai-ai)		
HELIOFORMES Heliodinidae	<i>Heliodin gigas</i> (L.) (Gigas gigas)		
PERCIFORMES Percoidae	<i>Gyrodinium aureolum</i> (L.) (Turoka a Aepa di Mar Doral)		

INSECTA

LEPIDOPTERA <i>Papilionidae</i>	<i>Andromoneta pila</i> <i>Bombyx brisandensis</i> <i>Vanessa spp. (11)</i> (<i>Papilion del Vecchio</i>) <i>Glyphodes manducator</i> <i>Glyphodes pectinatus</i> <i>Graphisotes spp. + (11)</i> (<i>Quadrupes</i>) <i>Papilio longinus</i>
	<i>Onchophanes alexandriae (1)</i> (<i>Parola della Regina Alessandra</i>) <i>Papilio oblas (1)</i> (<i>Moscone di Lione</i>)
	<i>Papilio alexandria</i> <i>Papilio pyraustoides</i>

LEPIDOPTERA

Peptidomimetics

<i>Altophysalis</i> <i>pala</i>	<i>Altophysalis pala</i>
<i>Bombyx longicornis</i>	<i>Bombyx longicornis</i>
<i>Bombyx</i> <i>sp.</i> (II)	<i>Bombyx</i> <i>sp.</i> (II)
<i>Graphium</i> <i>del</i> <i>Buchan</i>	<i>Graphium</i> <i>del</i> <i>Buchan</i>
<i>Graphium</i> <i>confusum</i>	<i>Graphium</i> <i>confusum</i>
<i>Graphium</i> <i>longicornis</i>	<i>Graphium</i> <i>longicornis</i>
<i>Graphium</i> <i>sp.</i> (III)	<i>Graphium</i> <i>sp.</i> (III)
<i>Graphium</i> <i>(Quadratus)</i>	<i>Graphium</i> <i>(Quadratus)</i>
<i>Papilio longicornis</i>	<i>Papilio longicornis</i>
<i>Papilio</i> <i>longicornis</i>	<i>Papilio</i> <i>longicornis</i>
<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (II)	<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (II)
<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (III)	<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (III)
<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (IV)	<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (IV)
<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (V)	<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (V)
<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (VI)	<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (VI)
<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (VII)	<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (VII)
<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (VIII)	<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (VIII)
<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (IX)	<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (IX)
<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (X)	<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (X)
<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XI)	<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XI)
<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XII)	<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XII)
<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XIII)	<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XIII)
<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XIV)	<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XIV)
<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XV)	<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XV)
<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XVI)	<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XVI)
<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XVII)	<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XVII)
<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XVIII)	<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XVIII)
<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XIX)	<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XIX)
<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XX)	<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XX)
<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XXI)	<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XXI)
<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XXII)	<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XXII)
<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XXIII)	<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XXIII)
<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XXIV)	<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XXIV)
<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XXV)	<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XXV)
<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XXVI)	<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XXVI)
<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XXVII)	<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XXVII)
<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XXVIII)	<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XXVIII)
<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XXIX)	<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XXIX)
<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XXX)	<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XXX)
<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XXXI)	<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XXXI)
<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XXXII)	<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XXXII)
<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XXXIII)	<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XXXIII)
<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XXXIV)	<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XXXIV)
<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XXXV)	<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XXXV)
<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XXXVI)	<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XXXVI)
<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XXXVII)	<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XXXVII)
<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XXXVIII)	<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XXXVIII)
<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XXXIX)	<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XXXIX)
<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XL)	<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XL)
<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XLI)	<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XLI)
<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XLII)	<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XLII)
<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XLIII)	<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XLIII)
<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XLIV)	<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XLIV)
<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XLV)	<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XLV)
<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XLVI)	<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XLVI)
<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XLVII)	<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XLVII)
<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XLVIII)	<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XLVIII)
<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XLIX)	<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (XLIX)
<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (L)	<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (L)
<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (LI)	<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (LI)
<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (LII)	<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (LII)
<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (LIII)	<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (LIII)
<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (LIV)	<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (LIV)
<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (LV)	<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (LV)
<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (LVI)	<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (LVI)
<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (LVII)	<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (LVII)
<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (LVIII)	<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (LVIII)
<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (LVIX)	<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (LVIX)
<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (LX)	<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (LX)
<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (LXI)	<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (LXI)
<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (LXII)	<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (LXII)
<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (LXIII)	<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (LXIII)
<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (LXIV)	<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (LXIV)
<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (LXV)	<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (LXV)
<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (LXVI)	<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (LXVI)
<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (LXVII)	<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (LXVII)
<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (LXVIII)	<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (LXVIII)
<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (LXIX)	<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (LXIX)
<i>Papilio</i> <i>sp.</i> (	

[illegible]

[illegible][illegible]

REGOLAMENTO (CE) N. 2551/97 DELLA COMMISSIONE**del 15 dicembre 1997****che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2307/97 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, punto 2,

sentito il parere del gruppo di consulenza scientifica;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 338/97 prevede la possibilità per la Commissione di stabilire restrizioni, sia generali sia riguardanti alcuni paesi di origine, all'introduzione nella Comunità di esemplari delle specie elencate negli allegati A e B e indica i presupposti di tali restrizioni;

considerando che le specie elencate nell'allegato C del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo all'applicazione nella Comunità della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione⁽³⁾, erano soggette a restrizioni all'introduzione nella Comunità in base alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1 del suddetto regolamento; che, data la sostituzione di tale regolamento con il regolamento (CE) n. 338/97, le restrizioni in questione dovrebbero ora basarsi sui criteri analoghi indicati all'articolo 4, paragrafo 6 di quest'ultimo; che i paesi di origine delle specie soggette a tali restrizioni sono stati consultati in vista della loro adozione;considerando che l'articolo 3, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (CE) n. 338/97 prevede d'includere nell'allegato B di detto regolamento le specie per le quali si è stabilito che l'inserzione di esemplari vivi nell'ambiente naturale della Comunità costituisce un pericolo ecologico per alcune specie di fauna e di flora selvatiche indigene della Comunità e che, in conseguenza di ciò, le specie *Trachemys scripta elegans* e *Rana catesbeiana* sono state catalogate come tali; che l'articolo 4, paragrafo 6, lettera d) del suddetto regolamento prevede la possibilità per la Comunità di stabilire restrizioni all'introduzione nella Comunità di tali specie per le stesse ragioni;considerando che l'articolo 41 del regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione⁽⁴⁾ prevede modalità d'applicazione da parte degli Stati membri delle restrizioni decise dalla Commissione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato sul commercio delle specie di fauna e flora selvatiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Salvo il disposto dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 939/97, l'introduzione nella Comunità di esemplari delle specie di fauna e di flora selvatiche riportate nell'allegato del presente regolamento è sospesa.

Articolo 2

venerdì 22/12/97

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1997.

Per la Commissione

Rita BIERREGAARD

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 61 del 3. 3. 1997, pag. 1.⁽²⁾ GU L 325 del 27. 11. 1997, pag. 1.⁽³⁾ GU L 384 del 31. 12. 1982, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 140 del 30. 5. 1997, pag. 9.

Specie	Esemplari	Paese di origine	Base articolo 4, paragrafo 4, punto
<i>Otus magius</i>	di origine selvatica	Seychelles	b
<i>Otus mindorensis</i>	di origine selvatica	Filippine	b
<i>Otus mirus</i>	di origine selvatica	Filippine	b
<i>Otus pauliani</i>	di origine selvatica	Comore	b
<i>Otus rutilus</i>	di origine selvatica	Comore	b
<i>Scotopelia ussleri</i>	di origine selvatica	Costa d'avorio, Ghana, Guinea, Liberia, Sierra Leone	b
<i>Sirix davidi</i>	di origine selvatica	Repubblica popolare cinese	b
CORACIIFORMES			
<i>Bucerotidae</i>			
<i>Buceros rhinoceros</i>	di origine selvatica	Tailandia	b
PASSERIFORMES			
<i>Picidae</i>			
<i>Pitta nympha</i>	di origine selvatica	Tutti gli Stati dell'area di distribuzione	b
REPTILIA			
TESTUDINES			
<i>Emydidae</i>			
<i>Trachemys scripta elegans</i>	tutti gli esemplari vivi, compresi quelli allevati in cattività	Tutti i paesi di origine	d
<i>Testudinidae</i>			
<i>Geochelone carbonaria</i>	di origine selvatica	Argentina, Panama	b
<i>Geochelone chilensis</i>	di origine selvatica	Argentina	b
<i>Geochelone denticulata</i>	di origine selvatica	Bolivia, Ecuador	b
<i>Geochelone elegans</i>	di origine selvatica	Bangladesh, Pakistan	b
<i>Geochelone pardalis</i>	di origine selvatica	Mozambico, Namibia, Swaziland, Tanzania	b
	di allevamento	Mozambico	b
<i>Geochelone sulcata</i>	di origine selvatica	Gibuti, Etiopia, Guinea, Niger, Togo	b
<i>Gopherus agassizii</i>	di origine selvatica	Tutti gli Stati dell'area di distribuzione	b
<i>Gopherus berlandieri</i>	di origine selvatica	Tutti gli Stati dell'area di distribuzione	b
<i>Gopherus polyphemus</i>	di origine selvatica	Stati Uniti d'America	b
<i>Hemopus signatus</i>	di origine selvatica	Namibia	b
<i>Indotestudo elongata</i>	di origine selvatica	Bangladesh, India	b
<i>Indotestudo forsterii</i>	di origine selvatica	Tutti gli Stati dell'area di distribuzione	b
<i>Kinixys belliana</i>	di origine selvatica	Burundi, Repubblica centrafricana, Costa d'avorio, Gibuti, Liberia, Madagascar, Mauritania, Mozambico	b
	di allevamento o allevati in cattività	Benin, Mozambico	b
<i>Kinixys erasa</i>	di origine selvatica	Benin, Guinea-Bissau, Togo	b
<i>Kinixys homeana</i>	di allevamento o allevati in cattività	Benin	b
<i>Kinixys natalensis</i>	di origine selvatica	Mozambico, Sudafrica, Swaziland	b
<i>Manouria emys</i>	di origine selvatica	Tutti gli Stati dell'area di distribuzione	b
<i>Manouria impressa</i>	di origine selvatica	Tutti gli Stati dell'area di distribuzione	b
<i>Ptyxis arachneoides</i>	di origine selvatica	Tutti gli Stati dell'area di distribuzione	b
<i>Testudo horsfieldii</i>	di origine selvatica	Repubblica popolare cinese, Pakistan	b
<i>Platemysidae</i>			
<i>Erymnochelys madagascariensis</i>	di origine selvatica	Madagascar	b
<i>Pileolephalus dumerilanus</i>	di origine selvatica	Perù	b

CONVENZIONI

Convenzione di Berna "per la conservazione della fauna e flora selvatica europea e dei loro habitat naturali" . Consiglio d'Europa. Berna, 19.IX.1979.

Convenzione di Berna "per la conservazione della fauna e flora selvatica europea e dei loro habitat naturali". Consiglio d'Europa. Bern, 19.IX.1979.
Italia 11.2.1982 (01.06.1982). UE 07.05.1982 (01.09.1982).

24. STRUTTURA DELLA CONVENZIONE

La Convenzione si propone di garantire la conservazione della flora e della fauna selvatica e dei loro habitat, ed in particolare delle specie migratrici. Le parti contraenti si impegnano a:

- cooperare ogni volta che ciò sarà utile, in particolare qualora tale cooperazione potesse rafforzare l'efficacia delle misure adottate;
- incoraggiare e coordinare i lavori di ricerca collegati agli obiettivi della Convenzione;
- incoraggiare la reintroduzione delle specie indigene di flora e di fauna quando ciò contribuisca a conservare una specie minacciata di estinzione.

Con la Convenzione è stato istituito un Comitato permanente nel quale ogni parte contraente dispone di un voto; tale organismo è incaricato di seguire l'applicazione della Convenzione.

Quattro allegati obbligano le parti contraenti ad assumere impegni più precisi.

L'allegato I comprende 119 specie vegetali attualmente minacciate di estinzione che dovranno essere protette severamente; sono soprattutto specie dell'Europa meridionale.

L'allegato II comprende le specie animali protette completamente e che perciò è vietato cac-

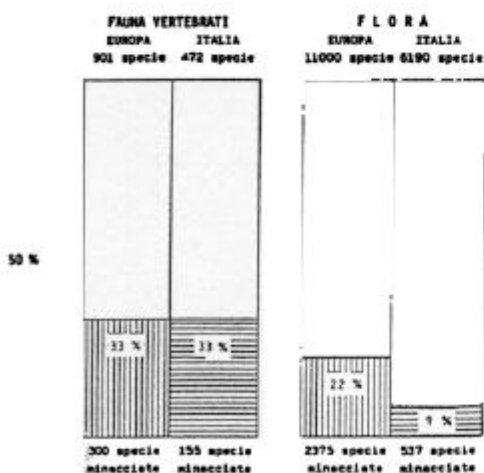
ciare. Fra questi animali vi sono 55 specie di mammiferi, 294 specie di uccelli, 34 specie di rettili e 17 di anfibi.

Nell'allegato III figurano animali che richiedono una certa protezione ma ancora sufficientemente numerosi da consentire una caccia ridotta. Esso comprende alcuni mammiferi, certe specie di uccelli e tutte le specie di rettili e di anfibi non incluse nell'allegato II.

Infine il IV allegato enumera i mezzi ed i metodi di caccia vietati per le specie citate nell'allegato III.

La Convenzione è stata aperta alla firma il 19 settembre 1979 a Berna, in occasione della III Conferenza dei Ministri europei responsabili dell'ambiente. Tutti i Paesi membri del Consiglio d'Europa (salvo per il momento Malta, l'Islanda e Cipro) nonché la Finlandia e la Comunità economica europea, l'hanno firmata, ma non tutti l'hanno ratificata.

La Convenzione, nota come "Convenzione di Berna" è diventata legge dello Stato italiano nel 1981 (Legge 5 agosto 1981, n. 503; Gazzetta Ufficiale, suppl. ordinario al n. 250 dell'11 settembre 1981).



Un emblema della situazione ecologica europea: fauna e flora in pericolo.

La fauna dei Vertebrati (Mammiferi, Uccelli, Anfibi, Rettili, Pesci) delle 21 Nazioni del Consiglio d'Europa (considerando per i Pesci solo le 200 specie di acqua dolce e per gli Uccelli solo le 400 specie nidificanti), risulta composta da 901 specie (per Uccelli è considerata la fauna europea esclusa solo la Russia).

Le 300 specie di Vertebrati minacciate rappresentano il 33% dell'intera fauna dei Vertebrati europei.

La fauna dei Vertebrati italiani considerata con gli stessi criteri (per i Pesci solo le 56 specie d'acqua dolce e per gli Uccelli solo le 230 specie nidificanti), risulta composta da 472 specie.

Le 155 specie di Vertebrati in qualche modo minacciate o in procinto di esserlo in Italia secondo gli studi degli specialisti del Consiglio d'Europa rappresentano il 33% dell'intera fauna dei Vertebrati italiani.

Della flora dell'Europa (esclusa la Russia), che comprende 11.000 specie, il 22% (2.375 specie) risulta minacciato. Secondo la letteratura internazionale, della flora italiana, costituita da 6.190 specie, il 9% (537 specie) risulta minacciato. Secondo un censimento italiano (Raimondo 1981) le specie minacciate sono 537, cioè l'8,6% della flora italiana.

Legge 5 agosto 1981, n. 503:
**Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica
e dell'ambiente naturale in Europa**

(Dal Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 250 dell'11 settembre 1981)

PREAMBOLO

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione,

Considerato che scopo del Consiglio d'Europa è la realizzazione di una più stretta unione fra i suoi membri;

Considerata la volontà del Consiglio d'Europa di collaborare con altri Stati nel campo della conservazione della natura;

Nel riconoscere che flora e fauna selvatiche costituiscono un patrimonio naturale di valore estetico, scientifico, culturale, ricreativo, economico ed intrinseco che va preservato e trasmesso alle generazioni future;

Nel riconoscere il ruolo fondamentale della flora e della fauna selvatiche per il mantenimento degli equilibri biologici;

Nel constatare la grave rarefazione di numerose specie della flora e della fauna selvatiche nonché la minaccia di estinzione che grava su alcune di esse;

Consci che la conservazione degli *habitats* naturali è uno degli elementi essenziali della protezione e della conservazione della flora e della fauna selvatiche;

Nel riconoscere che la conservazione della flora e della fauna selvatiche dovrebbe rientrare negli obiettivi e nei programmi nazionali dei governi, e che una cooperazione internazionale dovrebbe instaurarsi per preservare in particolare le specie migratrici;

Consci delle varie richieste di un'azione congiunta avanzata da governi e da istanze internazionali, fra cui quelle espresse dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente del 1972, e dall'Assemblea Consultiva del Consiglio d'Europa;

Desiderosi in particolare di seguire, nel campo della conservazione della natura, le raccomandazioni della Risoluzione n. 2 della Seconda Conferenza Ministeriale Europea sull'Ambiente,

Hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1. La presente Convenzione ha per scopo di assicurare la conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro *habitats* naturali, in particolare delle specie e degli *habitats* la cui conservazione richiede la cooperazione di vari Stati, e di promuovere simile cooperazione.
2. Particolare attenzione meritano le specie, comprese quelle migratrici, minacciate di estinzione e vulnerabili.

Articolo 2

Le Parti contraenti adotteranno le misure necessarie a mantenere o portare la presenza della flora e della fauna selvatiche ad un livello che corrisponda in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenuto conto delle esigenze economiche e ricreative nonché delle necessità delle sottospecie, varietà o forme minacciate sul piano locale.

Articolo 3

1. Ogni Parte contraente adotterà le necessarie misure affinché siano attuate politiche nazionali per la conservazione della flora e della fauna selvatiche e degli *habitats* naturali, con particolare riguardo alle specie in pericolo di estinzione e vulnerabili, e soprattutto alle specie endemiche nonché agli *habitats* minacciati, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.
2. Ogni Parte contraente si impegna, nell'ambito della sua politica di pianificazione e di sviluppo e dei suoi provvedimenti di lotta contro l'inquinamento, a vegliare sulla conservazione della flora e della fauna selvatiche.